

Prot. 1014/2026

ALLA GUARDIA DI FINANZA

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma

PEC: RM2190000p@pec.gdf.it

per i fatti e gli atti riferibili ad AGCOM e agli uffici aventi sede in Roma. Gdf

ALLA GUARDIA DI FINANZA

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza

PEC: VI1200000p@pec.gdf.it

per i fatti riferibili a Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Antenna Tre Veneto e ai soggetti operanti nell'ambito dell'emittente. Gdf

ALLA GUARDIA DI FINANZA

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia

PEC: VE1590000p@pec.gdf.it

per i fatti riferibili al CORECOM Veneto, alla relativa struttura amministrativa, agli atti istruttori e alle determinazioni assunte a Mestre. Gdf

ALLA GUARDIA DI FINANZA

Gruppo di Bassano del Grappa

PEC VI1220000p@pec.gdf.it.

territorialmente competente in relazione alla sede dell'emittente.

**AL CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA POLIZIA POSTALE VENETO**

PEC: dipps505.0000@pecps.poliziadistato.it

per gli accertamenti tecnico-informatici riferibili a Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Antenna Tre Veneto e Medianordest, ai sistemi utilizzati per la gestione delle consultazioni, ai dati digitali, ai contenuti audiovisivi pubblicati online, alle segnalazioni copyright e alla conseguente chiusura del canale YouTube di ALTVELOX. Polizia di Stato

**AL CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI – LAZIO**

PEC: dipps512.0000@pecps.poliziadistato.it

per quanto di competenza in relazione agli ulteriori

profili informatici e telematici della vicenda, all'acquisizione e conservazione della prova digitale e agli eventuali accertamenti da coordinare con gli uffici e le Autorità aventi sede in Roma.

OGGETTO: esposto denuncia in relazione alla trasmissione "Ring" di Antenna Tre Veneto del 7 luglio 2026, alle precedenti consultazioni presentate come "sondaggi", alla formazione e diffusione dei relativi dati, agli atti del CORECOM Veneto e di AGCOM, nonché alle successive iniziative concernenti il materiale audiovisivo pubblicato da ALTVELOX

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, registrata presso l'Agenzia delle Entrate con n. 35 serie 3, C.F. 93064060259, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it, espone e denuncia quanto segue:

Il presente esposto denuncia viene trasmesso contestualmente ai competenti reparti della Guardia di Finanza e ai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale indicati in epigrafe, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in considerazione della diversa localizzazione dei soggetti e degli uffici coinvolti e della rilevante componente informatica e telematica della vicenda.

Le iniziative di accesso, segnalazione e verifica promosse da ALTVELOX non sono state intraprese in qualità di soggetto estraneo o per una generica attività di controllo sull'emittente, ma costituiscono diretta espressione delle finalità associative di tutela degli utenti della strada. ALTVELOX opera infatti specificamente nella tutela degli automobilisti rispetto all'utilizzo degli strumenti automatici di accertamento delle violazioni del Codice della strada, con particolare riguardo alla loro legittimità, conformità normativa e corretta utilizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. La consultazione trasmessa da "Ring" il 7 luglio 2026 riguardava precisamente la riaccensione degli autovelox e veniva presentata al pubblico attraverso percentuali destinate a rappresentare l'orientamento dei partecipanti su una materia che costituisce oggetto diretto e continuativo dell'attività dell'Associazione.

Da ciò deriva l'interesse concreto di ALTVELOX a conoscere se il risultato del 57,7 per cento favorevole e del 42,3 per cento contrario fosse effettivamente fondato su partecipazioni reali, correttamente conteggiate e documentalmente verificabili.

L'Associazione non ha quindi chiesto di accedere a dati estranei alle proprie finalità né ha contestato il risultato perché politicamente o socialmente sgradito. Ha chiesto di verificare una rappresentazione quantitativa utilizzata nel dibattito pubblico su un tema che investe direttamente gli utenti della strada che essa tutela e sul quale svolge attività istituzionale, giudiziaria e amministrativa.

È proprio per questa ragione che l'accesso documentale richiesto a CORECOM Veneto e AGCOM assume rilievo nella presente vicenda. ALTVELOX aveva un interesse diretto a conoscere quali verifiche fossero state svolte dagli organismi di vigilanza, quali dati fossero stati acquisiti, se fosse stata verificata la corrispondenza tra valori assoluti e percentuali diffuse e sulla base di quali elementi fosse stata successivamente disposta l'archiviazione. L'accesso costituiva quindi lo strumento necessario per verificare l'effettività dell'attività di vigilanza esercitata su una comunicazione televisiva direttamente riferita a una materia rientrante nelle finalità associative.

Accanto agli accertamenti concernenti la formazione e diffusione dei risultati della consultazione, l'attività amministrativa svolta da CORECOM Veneto e AGCOM e le successive istanze di accesso, assumono specifico rilievo l'individuazione e l'acquisizione dei sistemi informatici utilizzati dall'emittente per la raccolta e il conteggio delle partecipazioni, dei relativi database e log, dei contenuti audiovisivi pubblicati sulle piattaforme online, nonché la ricostruzione delle segnalazioni copyright che hanno preceduto la chiusura del canale YouTube di ALTVELOX.

Per tali specifici profili si chiede l'intervento della Polizia Postale affinché proceda, anche mediante acquisizione forense ove ritenuta necessaria, alla conservazione e verifica della prova digitale, all'individuazione dei sistemi e degli account coinvolti, alla ricostruzione dei metadati, degli accessi, delle modifiche e delle eventuali cancellazioni, nonché all'acquisizione presso i soggetti interessati e, ove possibile, presso le piattaforme digitali, dei dati necessari a ricostruire integralmente i fatti.

L'invio a più reparti non risponde pertanto a finalità meramente reiterative, ma alla necessità di consentire l'immediata individuazione dei diversi segmenti territorialmente e funzionalmente rilevanti, il corretto riparto degli accertamenti e il necessario coordinamento tra gli uffici destinatari. Si chiede che ciascun Comando o Ufficio, per quanto di propria competenza, proceda agli accertamenti ritenuti necessari e, qualora emergano fatti costituenti reato, provveda agli adempimenti di polizia giudiziaria e alla trasmissione della relativa notizia alla Procura della Repubblica territorialmente competente, assicurando il coordinamento con gli altri reparti destinatari affinché la vicenda venga esaminata unitariamente e non attraverso procedimenti reciprocamente ignari.

Si chiede altresì che ALTVELOX venga formalmente notiziata, presso il domicilio digitale indicato nell'atto, dell'avvenuta ricezione dell'esposto, dell'ufficio cui lo stesso

venga eventualmente assegnato o trasmesso per competenza, nonché degli eventuali ulteriori inoltri ad altri reparti o Autorità giudiziarie, così da consentire all'esponente di conoscere il percorso dell'atto e di evitare sovrapposizioni, dispersioni documentali o duplicazioni nelle successive interlocuzioni.

1. SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SI CHIEDE LO SVOLGIMENTO DI ACCERTAMENTI

Si chiede ai reparti della Guardia di Finanza destinatari del presente esposto denuncia, ciascuno per quanto di competenza e con il necessario coordinamento, di svolgere specifici accertamenti in relazione ai soggetti di seguito indicati, avuto riguardo alle funzioni concretamente esercitate, agli atti sottoscritti o formati, alle informazioni effettivamente conosciute, alle decisioni assunte e alle condotte personalmente poste in essere.

L'indicazione nominativa dei soggetti non costituisce anticipata attribuzione di responsabilità penale, ma individua le posizioni che, alla luce della documentazione raccolta e della sequenza dei fatti descritta nell'esposto, richiedono una verifica individualizzata.

Per ciascuna delle posizioni di seguito indicate si chiede ai reparti della Guardia di Finanza destinatari del presente esposto denuncia di accertare non soltanto il ruolo effettivamente svolto, le informazioni conosciute e gli atti materialmente compiuti od omessi, ma anche la possibile riconducibilità delle singole condotte alle fattispecie penali specificamente indicate, ferma restando ogni diversa qualificazione giuridica spettante all'Autorità giudiziaria.

1.

Si chiede di accertare quale conoscenza avesse delle modalità di raccolta, conteggio e validazione dei dati della consultazione del 7 luglio 2026, della formazione delle percentuali del 57,7 e del 42,3 per cento, dell'affermazione relativa alle “migliaia di telefonate”, delle precedenti consultazioni presentate come “sondaggi” e della decisione successivamente assunta di modificare la denominazione in “la tua opinione”. La sua nota dimostra che la società aveva perfettamente compreso le richieste quantitative formulate da ALTVELOX, senza tuttavia fornire i dati necessari per verificarle.

Possibili fattispecie da verificare: art. 656 c.p., eventualmente in concorso ex art. 110 c.p., esclusivamente qualora venga dimostrato che abbia consapevolmente concorso alla formazione o alla diffusione di dati falsi, esagerati o tendenziosi e che tali informazioni

presentassero l'ulteriore idoneità richiesta dalla norma rispetto all'ordine pubblico. La sola qualità di legale rappresentante non è sufficiente: occorre dimostrare il contributo personale alla condotta.

2. 

Si chiede di ricostruire il ruolo concretamente esercitato nelle scelte editoriali relative alle consultazioni, nell'utilizzazione protratta della denominazione "sondaggio", nella diffusione dei risultati quantitativi e nella eventuale verifica preventiva delle informazioni comunicate al pubblico.

Possibili fattispecie da verificare: art. 656 c.p., autonomamente o in concorso ex art. 110 c.p., qualora risulti che abbia partecipato consapevolmente alla diffusione di informazioni quantitative non corrispondenti ai dati effettivi.

3. 

La documentazione lo identifica quale autore della comunicazione interna del 15 luglio 2026 relativa al "Caso Sondaggio Ring", contenente riferimenti alla nuova impostazione comunicativa e alle grafiche utilizzate. Dovrà essere accertato quale accesso avesse ai sistemi, ai dati e ai risultati delle consultazioni e se abbia partecipato alla loro elaborazione, validazione o rappresentazione.

Possibili fattispecie da verificare: art. 656 c.p. in eventuale concorso ex art. 110 c.p., qualora emerga un contributo consapevole alla formazione o diffusione di dati falsi o alterati. Allo stato non vi sono invece elementi sufficienti per ipotizzare specifici reati informatici soltanto in ragione della sua funzione di controllo di gestione.

4. 

Dovrà essere accertato il ruolo svolto nella precedente qualificazione delle consultazioni, nel passaggio successivo da "sondaggio" a "opinione" e nell'eventuale conoscenza della natura reale dei dati comunicati.

Possibili fattispecie da verificare: art. 656 c.p. in concorso ex art. 110 c.p., ma soltanto qualora emerga una partecipazione concreta e consapevole alla formazione o divulgazione di informazioni non veritiere. Il semplice riferimento al suo ruolo nella comunicazione interna non è sufficiente.

5. 

La sua posizione richiede una verifica specifica perché fu lui a comunicare direttamente al pubblico che stavano arrivando “migliaia di telefonate”, a qualificare l’iniziativa come “il nostro sondaggio” e a diffondere le percentuali finali del 57,7 e del 42,3 per cento. Dovrà essere stabilito chi gli abbia fornito quei dati, quali verifiche abbia effettuato, quali informazioni avesse ricevuto e se conoscesse l’effettiva consistenza numerica della consultazione.

Possibili fattispecie da verificare: art. 656 c.p., trattandosi del soggetto che materialmente ha diffuso le informazioni, qualora esse risultino false, esagerate o tendenziose e ricorra anche la concreta idoneità a turbare l’ordine pubblico richiesta dalla norma; eventuale concorso ex art. 110 c.p. con coloro che abbiano predisposto o fornito consapevolmente i dati. La responsabilità non può essere desunta dalla mera conduzione del programma se egli abbia semplicemente comunicato dati ricevuti ritenendoli attendibili.

6. 

Dovrà essere accertato quali verifiche siano state effettivamente svolte prima della formazione e sottoscrizione del provvedimento di archiviazione, con particolare riferimento all’affermazione secondo cui non risultavano condotte reiterate o sistematiche, nonché quali precedenti dell’emittente fossero stati ricercati e conosciuti. La documentazione successivamente reperita dimostra infatti una pluralità di precedenti, mentre il provvedimento valorizza soprattutto le trasmissioni successive alla correzione.

Possibili fattispecie da verificare: art. 479 c.p., qualora venga accertato che, nella formazione di un atto pubblico, siano stati consapevolmente attestati come veri fatti storici non corrispondenti alla realtà o verifiche mai effettuate. La mera conclusione amministrativa secondo cui non si “ravvisano” condotte reiterate potrebbe avere natura valutativa e non integrare di per sé falsità ideologica; l’indagine deve quindi concentrarsi sulle sottostanti attestazioni fattuali, sulle verifiche dichiarate come compiute e sulle informazioni effettivamente disponibili. Eventuale concorso ex art. 110 c.p. qualora altri abbiano consapevolmente contribuito alla formazione dell’atto falso.

7. 

Dalla documentazione attualmente disponibile risulta sottoscrittore della nota di trasmissione del provvedimento conclusivo, non necessariamente autore del suo contenuto sostanziale.

Possibili fattispecie da verificare: allo stato non emerge una specifica ipotesi di reato dalla sola trasmissione dell'atto. L'art. 479 c.p., eventualmente in concorso ex art. 110 c.p., potrà essere preso in considerazione soltanto se emerga che abbia partecipato materialmente e consapevolmente alla formazione di attestazioni fattuali false contenute nel provvedimento.

8. [REDACTED]

Dovrà essere accertato il ruolo svolto nelle deliberazioni collegiali, quali documenti gli siano stati sottoposti, quali informazioni possedesse sui precedenti dell'emittente e quale partecipazione abbia avuto alla formazione delle determinazioni del 3 e del 30 settembre 2026.

Possibili fattispecie da verificare: art. 479 c.p. in eventuale concorso ex art. 110 c.p. qualora risulti che abbia consapevolmente partecipato alla formazione o approvazione di un atto pubblico contenente attestazioni fattuali false. La semplice partecipazione istituzionale o la presidenza del Comitato non sono sufficienti.

9. [REDACTED]
[REDACTED]

Le note da lui sottoscritte del 6 agosto e del 17 settembre 2026 non presentano, allo stato, elementi evidenti di falsità; anzi, la seconda riconosce l'ostensibilità della documentazione. La questione riguarda invece l'istanza direttamente presentata ad AGCOM il 18 agosto e rimasta senza autonomo riscontro.

Possibile fattispecie da verificare: art. 328, comma 2, c.p., ma esclusivamente qualora dagli atti interni emerga che la richiesta scritta fosse stata concretamente assegnata al dott. [REDACTED] che spettasse a lui compiere l'atto richiesto e che, trascorsi trenta giorni, non abbia né provveduto né comunicato all'interessato le ragioni del ritardo. Se il responsabile fosse un diverso funzionario, la verifica dovrà necessariamente spostarsi su quest'ultimo.

10. [REDACTED]
[REDACTED]

Dovranno essere identificati attraverso il verbale integrale, verificando quali documenti fossero stati messi a loro disposizione prima della votazione palese e unanime e quale conoscenza avessero dei precedenti dell'emittente.

Possibili fattispecie da verificare: concorso ex art. 110 c.p. nell'eventuale falsità ideologica ex art. 479 c.p., qualora venga dimostrato che uno o più componenti abbiano consapevolmente partecipato alla formazione di un atto collegiale recante attestazioni fattuali false. Il semplice voto favorevole, in assenza della prova della conoscenza della falsità e del contributo alla formazione dell'atto, non deve essere trasformato automaticamente in responsabilità penale.

11.

Dovrà essere verificato quali ulteriori elementi fossero ormai nella disponibilità del Comitato al momento in cui venne deciso di non riesaminare l'archiviazione, soprattutto dopo che ALTVELOX aveva rappresentato la presenza di consultazioni precedenti e la mancata verifica dei dati quantitativi.

Possibili fattispecie da verificare: art. 479 c.p. in concorso ex art. 110 c.p., qualora il successivo atto pubblico abbia consapevolmente attestato fatti non veri o abbia reiterato attestazioni fattuali già smentite da documentazione effettivamente conosciuta. Anche qui devono essere distinte le attestazioni di fatto dalle valutazioni amministrative.

12.

Dovranno essere identificati i soggetti che ricevevano chiamate e SMS, amministravano il sistema, eliminavano eventuali duplicazioni, producevano le tabelle e trasformavano i dati grezzi nelle percentuali successivamente diffuse.

Possibili fattispecie da verificare: art. 656 c.p. in concorso ex art. 110 c.p. qualora abbiano consapevolmente prodotto, alterato o validato risultati non corrispondenti ai dati reali destinandoli alla diffusione televisiva. Eventuali ulteriori reati informatici dovranno essere valutati soltanto se emerge una reale manipolazione dei sistemi o dei dati e ricorrano gli specifici elementi delle relative fattispecie; allo stato non vi sono elementi per indicarne uno nominativamente.

13.

La loro identificazione attraverso protocollo, assegnazioni interne e sistemi di gestione documentale è indispensabile.

Possibile fattispecie da verificare: art. 328, comma 2, c.p., rispetto al funzionario o dirigente sul quale gravasse concretamente il dovere di provvedere sulla richiesta scritta e che, trascorsi trenta giorni, non abbia compiuto l'atto né comunicato le ragioni del ritardo. È questa, allo stato, la posizione nella quale il richiamo all'art. 328 appare più direttamente collegato alla sequenza documentale descritta nell'esposto.

14. [REDACTED]

Si chiede di verificare chi abbia impartito istruzioni sulla formazione dei risultati, disposto la loro diffusione, autorizzato grafiche e percentuali, partecipato alla formazione degli atti amministrativi o deliberatamente impedito l'adempimento di atti dovuti.

Possibili fattispecie da verificare: concorso ex art. 110 c.p. nei reati eventualmente accertati, in particolare artt. 656, 479 e 328 c.p., a seconda della concreta condotta individuale.

15. [REDACTED]

Dovrà essere verificato il percorso delle segnalazioni, se esse siano state protocollate, assegnate o trasmesse agli organi competenti e quali atti siano stati compiuti.

Possibile fattispecie da verificare: art. 328, comma 2, c.p. soltanto qualora venga previamente accertato che una specifica richiesta scritta dell'interessato imponesse a un determinato pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio il compimento di un preciso atto d'ufficio e che siano decorsi trenta giorni senza provvedimento né esposizione delle ragioni del ritardo. La mera mancata risposta a una segnalazione deontologica non consente, da sola, di configurare il reato.

16. [REDACTED]

Dovranno essere acquisiti protocolli, assegnazioni, eventuali provvedimenti, verbali e determinazioni per stabilire se vi sia stata un'effettiva attività disciplinare.

Possibili fattispecie da verificare: art. 328, comma 2, c.p. nei medesimi rigorosi limiti appena indicati, ove esistesse uno specifico e individuale obbligo di provvedere a fronte di una richiesta scritta; art. 479 c.p. soltanto nell'eventualità, oggi non documentata, che risultino formati atti pubblici contenenti consapevoli attestazioni di fatti non veri.

17.

Dovrà essere accertato quale competenza avessero, se abbiano ricevuto formalmente le segnalazioni e se fosse previsto uno specifico atto conseguente.

Possibili fattispecie da verificare: art. 328, comma 2, c.p. soltanto quando risulti dimostrato un preciso obbligo individuale di compiere un atto d'ufficio su richiesta scritta e il successivo mancato adempimento senza esposizione delle ragioni del ritardo; eventuale art. 479 c.p. solo qualora vengano acquisiti atti pubblici contenenti attestazioni fattuali consapevolmente false.

Le fattispecie sopra indicate non vengono richiamate in modo indistinto. L'art. 656 c.p. riguarda il segmento della possibile formazione e diffusione al pubblico di informazioni quantitative non corrispondenti alla realtà; l'art. 479 c.p. riguarda esclusivamente eventuali attestazioni consapevolmente false di fatti all'interno di atti pubblici, e non semplici valutazioni amministrative controverse; l'art. 328, comma 2, c.p. riguarda invece le posizioni nelle quali venga accertato uno specifico obbligo individuale di provvedere a fronte di una richiesta scritta rimasta senza atto e senza risposta oltre il termine previsto. L'art. 110 c.p. rileva, infine, qualora gli accertamenti dimostrino un contributo consapevole di più soggetti alla medesima condotta.

ESPONE E DENUNCIA QUANTO SEGUE

Il presente esposto denuncia viene depositato all'esito di una vicenda protrattasi dal luglio 2026 e soltanto dopo avere esperito, senza ottenere una risposta sostanziale sui punti decisivi, tutti gli ordinari strumenti di interlocuzione, segnalazione e accesso documentale concretamente utilizzabili. Nel corso di una trasmissione televisiva è stata proposta al pubblico una consultazione qualificata come "sondaggio", accompagnata dall'affermazione dell'arrivo di "migliaia di telefonate" e conclusa con la diffusione di percentuali estremamente precise, pari al 57,7 per cento di risposte favorevoli e al 42,3 per cento di risposte contrarie alla riaccensione degli autovelox. Una rappresentazione di questo genere, inserita nel dibattito pubblico su un tema particolarmente sensibile e controverso, è oggettivamente idonea a trasmettere al telespettatore l'idea dell'esistenza di una maggioranza favorevole alla misura proposta, anche se successivamente gli stessi organismi competenti hanno qualificato quella rilevazione non come sondaggio demoscopico, ma come semplice manifestazione spontanea di opinioni priva di valore scientifico e non generalizzabile alla popolazione.

Proprio per questo motivo ALTVELOX ha ritenuto che un dato percentuale così netto, utilizzato per rappresentare pubblicamente l'orientamento dei partecipanti su una questione che riguarda milioni di utenti della strada, meritasse rispetto, trasparenza e soprattutto la possibilità di essere verificato. Se davvero centinaia o migliaia di persone avevano partecipato alla consultazione e il 57,7 per cento di esse aveva espresso una posizione favorevole, non vi era alcuna ragione per contestare quel risultato: sarebbe stato sufficiente documentarlo. Ciò che è stato chiesto fin dall'11 luglio 2026 non era quindi di smentire una maggioranza sgradita, ma di conoscere su quale base reale essa fosse stata costruita, quante telefonate o messaggi fossero effettivamente riferibili al quesito, quanti voti fossero stati considerati validi, quali fossero i valori assoluti dei "sì" e dei "no", se fossero state eliminate duplicazioni, con quale sistema fosse stato effettuato il conteggio, chi lo avesse materialmente eseguito e chi avesse validato le percentuali prima della loro diffusione.

Quando si comunica al pubblico un risultato numerico presentato con tale precisione dovrebbe essere normale fornire a richiesta i dati eppure, dopo segnalazioni, solleciti, istanze di accesso, interlocuzioni con l'emittente, CORECOM Veneto e AGCOM, nessuno dei soggetti interpellati ha fornito ad ALTVELOX la base numerica dalla quale risultino ricavabili il 57,7 e il 42,3 per cento. Non è stato comunicato il numero effettivo dei voti, non sono stati prodotti prospetti di conteggio, estrazioni informatiche, log aggregati o altri elementi che consentano di ricostruire il procedimento che ha trasformato le telefonate e i messaggi ricevuti nelle percentuali poi diffuse in televisione. È precisamente questa persistente assenza di verifica, e non il risultato in sé, che rende necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

La questione assume ulteriore rilievo perché l'istruttoria amministrativa si è concentrata prevalentemente sulla qualificazione giuridica della consultazione e sulla successiva modifica della dicitura utilizzata dall'emittente, senza fornire una risposta alla domanda più semplice: se il 57,7 per cento fosse realmente il risultato matematico dei dati acquisiti quella sera. La successiva sostituzione della parola "sondaggio" con la formula "la tua opinione" può rilevare sotto il profilo della futura correttezza comunicativa, ma non consente di ricostruire retroattivamente ciò che era accaduto il 7 luglio e, soprattutto, non dimostra in alcun modo la consistenza e la correttezza dei numeri già comunicati al pubblico.

L'esponente ritiene che quando una trasmissione televisiva afferma che stanno arrivando "migliaia di telefonate" e comunica una percentuale dalla quale il pubblico può ragionevolmente ricavare l'esistenza di una prevalenza di opinioni favorevoli agli autovelox, quel risultato non debba essere accettato o respinto sulla fiducia. Deve poter essere verificato. Se i dati esistono e confermano quanto trasmesso, l'accertamento restituirà piena consistenza al risultato diffuso. Se invece quei dati non esistono, non

sono più reperibili, non consentono di ricostruire le percentuali o risultano diversi da quanto rappresentato al pubblico, si porrà una questione completamente differente che soltanto l'Autorità giudiziaria potrà valutare nelle sue eventuali implicazioni.

È quindi questa sequenza documentale, rimasta irrisolta nonostante mesi di richieste, che viene sottoposta ai reparti della Guardia di Finanza destinatari del presente esposto affinché siano svolti gli accertamenti necessari ad acquisire la fonte primaria dei dati, verificata la loro esistenza e conservazione, ricostruito il procedimento di conteggio e validazione, individuati i soggetti che materialmente lo hanno eseguito o autorizzato e confrontate le risultanze effettive con quanto successivamente dichiarato negli atti dell'emittente e delle amministrazioni intervenute. Non viene chiesto di assumere come falso ciò che ALTVELOX non è stata messa nelle condizioni di verificare. Viene chiesto, esattamente al contrario, di accertare finalmente se ciò che è stato presentato a migliaia di telespettatori come un risultato percentuale preciso avesse una corrispondente e documentabile consistenza reale.

2. POSSIBILE RILEVANZA PENALE DELLA FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI QUANTITATIVI

La questione sottoposta agli organi investigativi non riguarda soltanto la qualificazione della consultazione come “sondaggio” anziché come manifestazione spontanea di opinione. Tale profilo, pur rilevante sotto il diverso piano regolamentare e deontologico, non esaurisce il fatto oggetto dell'esposto.

Il punto centrale è stabilire se le informazioni quantitative comunicate ai telespettatori fossero reali.

Nel corso della trasmissione il pubblico non veniva infatti informato genericamente dell'esistenza di opinioni favorevoli e contrarie agli autovelox. Veniva comunicato che stavano arrivando “migliaia di telefonate” e, successivamente, venivano diffusi risultati numerici estremamente precisi, pari al 57,7 per cento di risposte favorevoli e al 42,3 per cento di risposte contrarie. Tali affermazioni hanno natura fattuale e quantitativa: o corrispondono ai dati effettivamente raccolti oppure non vi corrispondono.

È pertanto necessario accertare innanzitutto se, prima della comunicazione televisiva delle percentuali, esistesse una base dati effettiva dalla quale esse fossero state ricavate; quanti fossero i voti realmente registrati; quale fosse il numero assoluto dei “sì” e dei “no”; quale relazione vi fosse tra tali voti e le “migliaia di telefonate” dichiarate in diretta; chi avesse elaborato le percentuali; attraverso quale procedimento matematico e informatico; chi le avesse verificate e chi ne avesse autorizzato la comunicazione al pubblico.

La mancanza di un dato oggi conservato non dimostrerebbe, isolatamente, che il risultato fosse falso. Diversa sarebbe tuttavia l'ipotesi in cui gli accertamenti dimostrassero che una base numerica non fosse mai esistita, che i dati originari restituissero risultati differenti oppure che le percentuali fossero state determinate indipendentemente dalle telefonate e dai messaggi effettivamente ricevuti. In tal caso non ci si troverebbe più di fronte alla semplice diffusione di dati "non verificati", ma alla possibile rappresentazione al pubblico di informazioni quantitative non corrispondenti alla realtà.

Analogo approfondimento dovrà riguardare l'affermazione relativa alle "migliaia di telefonate". La stessa formulazione utilizzata durante la trasmissione associa alle telefonate anche "migliaia di storie", sicché deve essere verificato se il riferimento numerico riguardasse effettivamente migliaia di voti espressi sul quesito oppure il complesso delle comunicazioni ricevute dalla redazione. La distinzione è determinante, perché presentare come base di una consultazione migliaia di partecipazioni quando i voti effettivi fossero in numero significativamente inferiore costituirebbe una rappresentazione fattuale diversa dalla realtà effettivamente documentata.

Qualora emergesse che i risultati siano stati inventati, alterati, artificiosamente costruiti o consapevolmente divulgati in difformità dai dati disponibili, si chiede di individuare i soggetti che abbiano materialmente formato, elaborato, validato e autorizzato la diffusione delle informazioni e di verificare le fattispecie penali concretamente configurabili.

In particolare dovrà essere valutato, ove ne ricorrano gli specifici presupposti, anche l'art. 656 c.p., relativo alla pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose idonee a turbare l'ordine pubblico. Il richiamo non presuppone che tale fattispecie sia già integrata, essendo necessario accertare non soltanto l'eventuale falsità, esagerazione o tendenziosità della notizia, ma anche la concreta idoneità richiesta dalla norma rispetto all'ordine pubblico.

L'indagine dovrà inoltre verificare se dalla eventuale formazione e utilizzazione di dati deliberatamente non veritieri siano derivati ulteriori effetti giuridicamente rilevanti, vantaggi o danni idonei a integrare differenti fattispecie, senza limitare preventivamente l'accertamento alla disciplina amministrativa sui sondaggi.

Un autonomo profilo riguarda infine gli atti successivamente formati dal CORECOM Veneto. Qualora dati o circostanze fattuali non corrispondenti alla realtà siano stati successivamente recepiti, attestati o utilizzati in atti pubblici da soggetti aventi la qualità richiesta dalla legge, dovrà essere separatamente verificata l'eventuale rilevanza dell'art. 479 c.p., che riguarda il pubblico ufficiale che attesti falsamente in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Il discrimine dovrà essere mantenuto rigorosamente: una valutazione amministrativa opinabile o un'interpretazione giuridica errata non costituiscono falsità ideologica. Diverso è il caso dell'attestazione consapevole di un fatto storico oggettivamente non vero, quale, ad esempio, l'avvenuto svolgimento di una determinata verifica mai effettuata, l'inesistenza di precedenti invece documentalmente conosciuti oppure altre circostanze fattuali destinate dall'atto a essere rappresentate come effettivamente accertate.

Il punto centrale dell'esposto è pertanto il seguente: non si chiede di stabilire se il 57,7 per cento fosse un 'buon sondaggio', ma di accertare anzitutto se quel 57,7 per cento trovasse effettiva corrispondenza nei dati raccolti.

3. LA NATURA DELLA RILEVAZIONE, LA DISCIPLINA APPLICABILE E LA REITERATA RAPPRESENTAZIONE COME "SONDAGGIO"

La qualificazione della consultazione trasmessa da Antenna Tre Veneto il 7 luglio 2026 non costituisce una valutazione soggettiva di ALTVELOX, ma emerge direttamente dagli accertamenti compiuti dagli organismi istituzionalmente competenti.

A seguito della segnalazione dell'11 luglio 2026, il CORECOM Veneto acquisiva la registrazione integrale della trasmissione e, già nella nota inviata ad AGCOM il 21 luglio, dava atto che la rilevazione effettuata durante "Ring" non appariva essere, «a dispetto di quanto dichiarato con la scritta apparsa in sovrimpressione», un vero sondaggio, bensì una mera manifestazione di opinione fondata sulla partecipazione spontanea dei telespettatori. Il CORECOM poneva quindi esso stesso il problema dell'eventuale violazione dell'art. 2, comma 2, del Regolamento AGCOM, richiamando espressamente il divieto di diffondere manifestazioni di opinione utilizzando la denominazione di "sondaggi".

La distinzione è sostanziale e non meramente terminologica. Il Regolamento allegato alla delibera AGCOM n. 256/10/CSP distingue infatti il sondaggio d'opinione, quale rilevazione demoscopica strutturata secondo criteri metodologici idonei a consentire una determinata rappresentatività, dalle manifestazioni di opinione, che si fondano sulla partecipazione spontanea di telespettatori o utenti e sono prive di valore scientifico e di generalizzabilità. Proprio per impedire che il pubblico attribuisca a queste ultime l'attendibilità propria di un sondaggio, l'art. 2, comma 2, stabilisce espressamente che esse non possono essere diffuse con la denominazione di "sondaggi" e devono recare l'indicazione del loro valore non scientifico.

La ratio della disposizione è stata chiarita dalla stessa AGCOM: la distinzione serve a tutelare il pubblico attraverso informazioni corrette e veritiere, impedendo che rilevazioni prive del rigore scientifico e metodologico proprio dei sondaggi vengano

percepite come rappresentative della realtà indagata. L'Autorità ha espressamente respinto l'idea che l'uso giornalistico corrente del termine "sondaggio" possa giustificare l'impiego improprio per rilevazioni che non possiedono tali caratteristiche.

Questo è esattamente ciò che assume rilievo nella vicenda in esame. Il pubblico non veniva semplicemente invitato a telefonare per esprimere liberamente un'opinione. L'iniziativa veniva presentata dal conduttore come «il nostro sondaggio», accompagnata dal riferimento a «migliaia di telefonate» e conclusa con percentuali precise al decimale, 57,7 per cento e 42,3 per cento. La qualificazione di "sondaggio" era quindi funzionale alla rappresentazione del risultato e poteva attribuirgli, agli occhi del telespettatore, un grado di significatività maggiore rispetto a quello proprio di una semplice raccolta spontanea di opinioni.

La circostanza è confermata dalla risposta fornita da AGCOM il 6 agosto 2026. Il Direttore della Direzione Servizi media e tutela dei diritti fondamentali, dott. [REDACTED] [REDACTED] chiariva che, qualora il CORECOM avesse definitivamente accertato che quella di "Ring" fosse una manifestazione di opinione e non un sondaggio, l'utilizzazione della denominazione "sondaggio" avrebbe potuto integrare la violazione dello specifico obbligo previsto dall'art. 2, comma 2, del Regolamento. AGCOM precisava inoltre che una simile modalità comunicativa assume rilievo proprio quando sia idonea a indurre il pubblico a ritenere che la rilevazione possieda caratteristiche di attendibilità e rappresentatività proprie dei sondaggi.

La stessa Autorità richiamava sotto tale profilo i principi generali di correttezza, obiettività, completezza e lealtà dell'informazione previsti dal TUSMA, osservando che l'informazione diffusa dai fornitori di servizi media non deve essere suscettibile di fuorviare il pubblico. Il vigente art. 4 del d.lgs. n. 208 del 2021, come modificato nel 2024, comprende tra i principi fondamentali del sistema dei media l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonché il contrasto alle strategie di disinformazione.

È inoltre particolarmente significativo il momento nel quale l'emittente decise di cambiare la propria rappresentazione. La sostituzione della denominazione "sondaggio" con la formula "la tua opinione" non precedette la contestazione di ALTVELOX e non derivò da un'autonoma revisione intervenuta prima che il problema fosse sollevato. La segnalazione ALTVELOX è dell'11 luglio 2026; soltanto nella successiva trasmissione del 14 luglio l'emittente modificava il messaggio comunicativo, circostanza successivamente dichiarata dalla stessa Teleradio Diffusione Bassano e valorizzata dal CORECOM.

La modifica successiva non cancella però ciò che era avvenuto il 7 luglio e, soprattutto, non trasforma retroattivamente la precedente rappresentazione. Sul punto la stessa AGCOM, nella nota del 6 agosto, è stata particolarmente chiara: la correzione introdotta

dall'emittente opera per le puntate successive e non incide sulla rappresentazione già fornita al pubblico nella trasmissione del 7 luglio 2026.

Ancora più rilevante è che il problema non appare circoscritto alla singola puntata oggetto della segnalazione. ALTVELOX ha acquisito materiale audiovisivo pubblicamente disponibile che documenta l'utilizzazione della denominazione "sondaggio" già nel 2021, nell'ambito della medesima realtà televisiva, con consultazioni rivolte ai telespettatori e rappresentazione dei relativi risultati. La documentazione successivamente raccolta dimostra inoltre con certezza la prosecuzione della medesima modalità almeno nel dicembre 2022, nel gennaio 2024, nell'ottobre 2024, nel marzo 2026 e infine nel luglio 2026.

Nel dicembre 2022 il sito dell'emittente faceva riferimento al «sondaggio di Ring» accompagnandolo da una percentuale del 67,8 per cento; nel gennaio 2024 Antenna Tre utilizzava addirittura il titolo «SONDAGGIO RING» e comunicava percentuali del 73,1 e del 26,9 per cento, indicando oltre 2.500 partecipanti; analoghe modalità risultano documentate nell'ottobre 2024 e nel marzo 2026.

La successiva trasformazione della dicitura in "la tua opinione", intervenuta soltanto dopo l'iniziativa di ALTVELOX, assume pertanto un significato ben diverso da quello di una semplice correzione di una parola utilizzata occasionalmente. La documentazione indica una modalità comunicativa utilizzata per anni e modificata soltanto quando la sua conformità alla disciplina AGCOM veniva formalmente contestata.

Questo elemento assume particolare rilievo anche rispetto alla successiva affermazione del CORECOM secondo cui non sarebbero ravvisabili condotte «reiterate o sistematiche». Se l'utilizzo della denominazione "sondaggio" è documentalmente rinvenibile almeno dal 2021 e prosegue negli anni successivi sino al luglio 2026, l'accertamento non può essere circoscritto alla singola puntata del 7 luglio e alle trasmissioni successive nelle quali, dopo la contestazione, l'emittente aveva già modificato la grafica.

La Guardia di Finanza dovrà pertanto acquisire le precedenti trasmissioni, verificarne datazione e contenuto e accertare se si trattasse della medesima tipologia di consultazione spontanea successivamente qualificata dal CORECOM come manifestazione di opinione. Qualora ciò fosse confermato, dovrà essere chiarito per quale ragione per anni tali rilevazioni siano state presentate al pubblico come "sondaggi" e perché tale modalità non sia stata rilevata dagli organismi di vigilanza prima della segnalazione ALTVELOX.

Sotto il profilo della possibile rilevanza penale, è necessario mantenere distinti i diversi livelli.

La violazione dell'art. 2, comma 2, del Regolamento AGCOM non integra di per sé un reato. La stessa AGCOM ha chiarito che, per le manifestazioni di opinione, non operano automaticamente gli strumenti sanzionatori previsti dal Regolamento per i veri sondaggi e che l'art. 67 TUSMA non contempla una specifica sanzione direttamente riferibile a tale fattispecie. Ciò non significa però che qualunque ulteriore condotta rimanga penalmente irrilevante.

Un primo accertamento deve riguardare la veridicità dei dati diffusi. Se le percentuali comunicate e il riferimento alle “migliaia di telefonate” risultassero effettivamente fondati su dati realmente raccolti, il problema rimarrebbe principalmente quello della loro qualificazione e rappresentazione al pubblico. Se invece emergesse che quei dati non esistevano, erano stati alterati, costruiti indipendentemente dalle partecipazioni reali o consapevolmente rappresentati in modo diverso dalle risultanze effettive, il fatto assumerebbe una natura completamente differente e dovrebbero essere individuati i soggetti che abbiano formato, validato e autorizzato la diffusione delle informazioni.

In tale eventualità potrà essere verificata, ricorrendone gli specifici presupposti, anche la fattispecie dell'art. 656 c.p., relativa alla pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose. Tale disposizione non punisce qualsiasi notizia inesatta: richiede anche che la notizia sia concretamente idonea a turbare l'ordine pubblico. Il richiamo deve quindi rimanere subordinato alla verifica sia della falsità o esagerazione della rappresentazione sia dell'ulteriore requisito previsto dalla norma.

Un secondo e distinto profilo concerne gli atti pubblici successivamente formati dal CORECOM Veneto. Qualora dagli accertamenti risultasse che nei provvedimenti siano stati consapevolmente attestati come veri fatti storici non corrispondenti alla documentazione disponibile, dovrà essere verificata l'eventuale applicabilità dell'art. 479 c.p., che riguarda la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. La norma viene in rilievo quando il pubblico ufficiale attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Il punto deve essere mantenuto rigorosamente sul piano fattuale. Non costituisce falsità ideologica una semplice interpretazione giuridica errata né una valutazione amministrativa discutibile. Diverso sarebbe accertare che un atto abbia attestato l'esistenza di verifiche mai svolte, l'assenza di precedenti quando gli stessi fossero conosciuti o documentalmente acquisiti, oppure altre circostanze storiche consapevolmente non corrispondenti alla realtà.

Per questo motivo l'acquisizione dell'intero fascicolo CORECOM, dei verbali delle sedute, delle ricerche effettuate, delle registrazioni consultate e delle informazioni effettivamente messe a disposizione dei componenti assume rilievo essenziale. Occorre stabilire non soltanto quale decisione sia stata adottata, ma quali fatti fossero conosciuti

quando quella decisione venne assunta e su quali elementi sia stata fondata l'affermazione dell'assenza di condotte reiterate o sistematiche.

La questione, quindi, non può essere ridotta al fatto che Antenna Tre abbia utilizzato una parola impropria. L'accertamento riguarda una pratica documentata nel tempo, attraverso la quale rilevazioni prive di valore scientifico venivano presentate come "sondaggi", accompagnate da percentuali numeriche suscettibili di rappresentare al pubblico maggioranze e minoranze, e modificata soltanto dopo l'intervento di ALTVELOX. A ciò si aggiunge la necessità di verificare se i risultati comunicati fossero realmente corrispondenti ai dati raccolti e se gli atti successivamente formati dagli organismi di vigilanza abbiano rappresentato fedelmente gli accertamenti compiuti e la realtà documentale disponibile.

4. LA RISPOSTA DI TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL E LA MANCATA RISPOSTA SUL DATO SOSTANZIALE

Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., titolare dell'emittente Antenna Tre Veneto, interveniva nel procedimento con una nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante, ing. [REDACTED] [REDACTED]. Il contenuto della risposta assume particolare rilievo perché dimostra anzitutto che la società aveva perfettamente compreso quale fosse l'oggetto concreto della segnalazione di ALTVELOX. Nella stessa nota vengono infatti espressamente riepilogate le richieste dell'Associazione: conoscere quante telefonate fossero state effettivamente ricevute in relazione allo specifico quesito, quanti voti fossero stati validamente registrati, quali fossero i valori assoluti delle risposte favorevoli e contrarie, chi avesse materialmente curato e validato il conteggio e attraverso quale sistema tecnico fossero state determinate le percentuali.

Nonostante tale puntuale ricostruzione, nessuno di questi dati veniva fornito.

La società spostava invece il nucleo della propria risposta sulla qualificazione giuridica della rilevazione, sostenendo che fosse «del tutto evidente» che lo scopo della trasmissione non fosse quello di realizzare un sondaggio nel senso tecnico previsto dalla disciplina AGCOM, ma soltanto di raccogliere una manifestazione spontanea dell'opinione dei telespettatori. A sostegno di tale tesi affermava inoltre che nella puntata del 7 luglio, così come «in tutte le altre dove sono state assunte analoghe iniziative partecipative», sarebbero stati inseriti avvisi diretti a precisare che le manifestazioni di opinione raccolte da Medianordest non avevano valore statistico e non erano fondate su un campione scientificamente elaborato.

Questa ricostruzione, tuttavia, non rispondeva alla questione posta da ALTVELOX e, soprattutto, non eliminava il dato oggettivo successivamente riconosciuto anche dal CORECOM e da AGCOM: la consultazione era stata presentata al pubblico utilizzando

proprio la denominazione «sondaggio», benché, secondo la stessa emittente, non possedesse la natura di un sondaggio in senso tecnico.

La risposta della società contiene poi un ulteriore elemento particolarmente significativo. Teleradio Diffusione Bassano dichiarava che, «per non lasciare spazio a dubbi od equivoci» e «a conferma dell'assoluta buona fede nel proprio operato», nella successiva trasmissione del 14 luglio 2026 aveva modificato il messaggio comunicativo sostituendo la parola «sondaggio» con la diversa espressione «la tua opinione», precisando altresì che il conduttore aveva illustrato ai telespettatori la natura dell'iniziativa.

La modifica non viene indicata nel presente esposto come automatica ammissione di un illecito. Essa costituisce tuttavia un dato cronologico e documentale che non può essere neutralizzato: fino alla segnalazione di ALTVELOX dell'11 luglio la modalità comunicativa contestata era quella del «sondaggio»; nella prima trasmissione successiva, il 14 luglio, quella stessa modalità veniva modificata in «la tua opinione». Non si tratta quindi di una distinzione elaborata soltanto successivamente dagli organismi di vigilanza, ma di una modifica concretamente adottata dall'emittente immediatamente dopo che ALTVELOX aveva posto formalmente il problema.

La stessa documentazione allegata dalla società consente di seguire dall'interno tale passaggio. Una comunicazione del 15 luglio 2026 avente significativamente per oggetto «Caso Sondaggio Ring», inviata dall'ing. [REDACTED] [REDACTED] al legale [REDACTED] [REDACTED] e per conoscenza, tra gli altri, all'ing. [REDACTED] [REDACTED] e a [REDACTED] [REDACTED] richiama espressamente il passaggio relativo alla distinzione tra «opinione e non sondaggio» e allega la nuova grafica adottata dall'emittente. La documentazione grafica allegata mostra infatti la nuova intestazione «LA TUA OPINIONE» utilizzata per la consultazione del 14 luglio e per la successiva rappresentazione percentuale dei risultati.

Tale modifica, peraltro, non poteva avere alcuna efficacia retroattiva rispetto alla trasmissione del 7 luglio. AGCOM ha successivamente chiarito in maniera espressa che l'intervento correttivo adottato dall'emittente riguardava necessariamente le puntate successive e non modificava la rappresentazione già fornita al pubblico nella trasmissione oggetto della segnalazione. Il punto è decisivo: la successiva qualificazione della consultazione come «opinione» non trasforma retroattivamente in «opinione» il messaggio che il 7 luglio era stato presentato verbalmente e graficamente come «sondaggio».

Ancora più rilevante è ciò che nella risposta della società continua a mancare.

Teleradio Diffusione Bassano conosceva perfettamente le richieste quantitative di ALTVELOX, tanto da riportarle analiticamente nella propria nota. Eppure non indicava quante telefonate fossero effettivamente pervenute, quanti fossero i voti validi, quanti i

«sì», quanti i «no», se vi fossero state risposte duplicate o escluse, quale sistema avesse effettuato il conteggio, chi avesse elaborato i risultati e chi ne avesse verificato la correttezza prima della diffusione televisiva. La società contestava quindi la fondatezza della segnalazione, arrivando a definirla «destituita di fondamento», senza tuttavia produrre proprio gli elementi oggettivi che avrebbero consentito di chiudere immediatamente ogni contestazione sulla corrispondenza dei risultati ai dati effettivamente raccolti.

Questo è il punto che il presente esposto sottopone agli organi investigativi. Se le percentuali del 57,7 e del 42,3 per cento derivavano effettivamente da una base numerica esistente, conservata e correttamente elaborata, sarebbe stato possibile indicare almeno i valori assoluti utilizzati per il calcolo. Il mancato rilascio di tali elementi non dimostra, da solo, la falsità delle percentuali, ma impedisce tuttora di verificare il fatto essenziale: se i numeri comunicati al pubblico corrispondessero realmente alle telefonate e ai messaggi ricevuti.

La questione non può pertanto essere ridotta, come fece la società, al «mero aspetto della terminologia adottata». Esistono almeno due questioni autonome. La prima riguarda l'utilizzazione per una manifestazione spontanea di opinioni della denominazione «sondaggio», successivamente abbandonata dall'emittente proprio dopo la segnalazione. La seconda, ancora più elementare, riguarda l'effettiva esistenza, consistenza e verificabilità della base numerica sulla quale furono costruite le percentuali comunicate a migliaia di telespettatori.

A ciò si aggiunge un terzo profilo oggi emerso dalla documentazione successivamente acquisita: l'utilizzazione della denominazione «sondaggio» non risulta affatto limitata alla puntata del 7 luglio 2026. Materiale audiovisivo e documentale consente di riscontrarne l'impiego almeno dal 2021 e negli anni successivi. Assume quindi particolare rilievo la stessa affermazione contenuta nella risposta di Teleradio secondo cui gli avvisi sul valore non statistico sarebbero stati utilizzati «in tutte le altre» analoghe iniziative partecipative. Tale dichiarazione conferma, quantomeno, l'esistenza di una pluralità di iniziative analoghe e rende necessario acquisirne le registrazioni, le grafiche e i dati per verificare con quale denominazione venissero effettivamente presentate e attraverso quali procedure fossero formati i risultati percentuali.

La risposta di Teleradio Diffusione Bassano non ha quindi risolto la questione posta dalla segnalazione. Ha riconosciuto che non si trattava tecnicamente di un sondaggio, ha documentato la successiva sostituzione della relativa denominazione e ha sostenuto che le analoghe iniziative partecipative erano accompagnate da avvertenze sul loro valore non statistico; ma non ha fornito alcun elemento capace di dimostrare la provenienza matematica delle percentuali diffuse il 7 luglio.

È precisamente su questa lacuna che dovrà concentrarsi l'accertamento: acquisire i dati originari, verificare se esistessero prima della messa in onda dei risultati, ricostruire chi li abbia elaborati e stabilire se il 57,7 e il 42,3 per cento siano effettivamente riproducibili a partire dalle risposte registrate. Solo tale verifica permetterà di stabilire se si sia trattato esclusivamente di una impropria qualificazione terminologica oppure se vi siano ulteriori profili connessi alla formazione e alla diffusione di informazioni quantitative non corrispondenti ai dati effettivamente raccolti.

4.BIS. LA PROVA DOCUMENTALE DEL SISTEMA "S.T.A.R.S." LA PREESISTENZA DEL CONTEGGIO ANALITICO E LA GESTIONE DEI SONDAGGI "A3News"

La documentazione audiovisiva acquisita da ALTVELOX introduce un elemento oggettivo che incide direttamente sulla ricostruzione fin qui fornita dall'emittente e sull'istruttoria successivamente svolta dal CORECOM Veneto. In un filmato promozionale di "Ring" recante la data televisiva del 31 agosto 2021 viene infatti mostrata una schermata interna relativa a una precedente consultazione A3News, aggiornata alle ore 10:15:46 del 29 maggio 2018, sulla quale compaiono la denominazione "S.T.A.R.S." e, immediatamente sotto, la dicitura inequivoca "GESTIONE SONDAGGIO 'A3News'".

Non si tratta di una grafica destinata semplicemente alla messa in onda. La schermata presenta le caratteristiche di un pannello operativo di gestione della consultazione e contiene il testo del quesito, i numeri telefonici associati alle risposte "SÌ" e "NO", il numero complessivo delle chiamate ricevute, i valori assoluti riferiti alle due opzioni e le relative percentuali. Nel caso documentato risultano registrate 3.335 chiamate complessive, delle quali 2.754 attribuite al "SÌ" e 581 al "NO", corrispondenti rispettivamente all'82,6 e al 17,4 per cento. I valori assoluti coincidono con il totale indicato e producono matematicamente le percentuali visualizzate.

Il documento dimostra pertanto che almeno già nel 2018, nell'ambito delle consultazioni A3News, esisteva un sistema informatico attraverso il quale le partecipazioni telefoniche venivano conteggiate, distinte secondo la risposta espressa e trasformate in percentuali sulla base di valori assoluti determinati. Questo dato assume rilievo diretto rispetto alla consultazione del 7 luglio 2026, perché ALTVELOX ha chiesto esattamente le informazioni che quella schermata dimostra essere state storicamente disponibili: numero complessivo delle partecipazioni, numero dei "sì", numero dei "no", sistema utilizzato per il conteggio e soggetto incaricato dell'elaborazione o validazione del risultato. Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., pur avendo riportato nella propria risposta tali richieste in maniera puntuale, non ha fornito nessuno di questi elementi.

La successiva qualificazione della consultazione come semplice “manifestazione di opinione” non risolve la questione e non può essere utilizzata per eludere la verifica quantitativa. L’assenza di valore scientifico riguarda la rappresentatività statistica del campione, non l’esistenza materiale delle partecipazioni né la possibilità di contarle. La schermata del 2018 ne costituisce una dimostrazione concreta: una consultazione spontanea poteva essere priva di rappresentatività demoscopica e, nello stesso tempo, registrare esattamente quante chiamate fossero pervenute, quante fossero attribuite al “SÌ”, quante al “NO” e quali percentuali ne derivassero.

Diventa quindi necessario accertare quale sistema fosse utilizzato il 7 luglio 2026. Se “S.T.A.R.S.” fosse ancora operativo, dovranno esserne acquisiti i dati relativi alla consultazione sugli autovelox. Se fosse stato sostituito, dovranno essere individuati il sistema subentrato, la data e le modalità della sostituzione, il relativo fornitore, le procedure di raccolta e conteggio e i dati originari dai quali furono ricavate le percentuali del 57,7 e del 42,3 per cento. In entrambi i casi l’accertamento deve arrivare alla stessa conclusione fattuale: individuare la base numerica effettivamente utilizzata e verificare se essa riproduca il risultato comunicato al pubblico.

La schermata assume inoltre un rilievo autonomo rispetto alla reiterazione dell’utilizzo della parola “sondaggio”. La denominazione non compare soltanto nelle parole pronunciate da un conduttore nel luglio 2026, ma risulta incorporata già nel 2018 nell’interfaccia tecnica utilizzata per la “GESTIONE SONDAGGIO ‘A3News’”. Questo elemento, letto insieme agli ulteriori precedenti audiovisivi già acquisiti negli anni successivi, contraddice sul piano documentale l’idea di un utilizzo occasionale o isolato della denominazione e impone di verificare su quali accertamenti concreti sia stata successivamente fondata l’affermazione del CORECOM circa l’assenza di condotte reiterate o sistematiche.

Proprio sotto questo profilo dovranno essere acquisiti l’intero fascicolo istruttorio CORECOM, le registrazioni effettivamente esaminate, le ricerche compiute sui precedenti dell’emittente e ogni documento dal quale risulti quali verifiche siano state svolte prima della formazione del provvedimento di archiviazione. L’eventuale rilevanza dell’art. 479 c.p. dovrà essere valutata esclusivamente qualora emerga che in un atto pubblico siano stati consapevolmente attestati fatti storici non corrispondenti alla realtà o verifiche dichiarate come compiute ma in realtà mai effettuate. Il punto non è contestare una valutazione amministrativa perché sfavorevole ad ALTVELOX, ma stabilire se la base fattuale sulla quale quella valutazione è stata costruita corrispondesse realmente agli accertamenti svolti.

La Guardia di Finanza dovrà pertanto identificare anche il produttore, sviluppatore o fornitore del sistema “S.T.A.R.S.”, i soggetti che ne curavano gestione e manutenzione, le infrastrutture sulle quali operava, i database utilizzati, le modalità di acquisizione dei

dati provenienti dalle linee telefoniche, i criteri di conteggio delle chiamate, le eventuali esclusioni o duplicazioni, i tempi di conservazione e i soggetti abilitati alla consultazione, modifica, validazione ed esportazione dei risultati.

Il dato che emerge dalla documentazione è semplice: nel 2018 la medesima realtà editoriale disponeva di un sistema che mostrava contemporaneamente totale delle chiamate, valori assoluti e percentuali; nel 2026 sono state nuovamente diffuse percentuali precise, ma i corrispondenti valori assoluti, nonostante ripetute richieste, non sono stati messi a disposizione. L'accertamento deve quindi individuare il sistema utilizzato il 7 luglio 2026, acquisirne i dati originari e verificare se il 57,7 e il 42,3 per cento siano effettivamente il risultato delle partecipazioni registrate. Solo da tale verifica potrà emergere se si sia trattato di un dato reale e correttamente rappresentato oppure di una informazione quantitativa priva di corrispondenza con i dati effettivamente raccolti.

Considerata la natura eminentemente informatica dell'accertamento, si chiede in particolare alla Polizia Postale di procedere all'individuazione del sistema "S.T.A.R.S." o dell'applicativo che lo abbia eventualmente sostituito, verificandone architettura, database, log, modalità di alimentazione dei dati, profili di accesso, funzioni di modifica e validazione, sistemi di conservazione ed eventuali esportazioni, nonché di acquisire con modalità idonee a garantirne integrità e genuinità i dati riferibili alla consultazione del 7 luglio 2026.

5. LA DECISIONE DI ARCHIVIAZIONE DEL CORECOM VENETO

Il punto maggiormente critico del provvedimento di archiviazione riguarda l'affermazione secondo cui non sarebbero ravvisabili «condotte reiterate o sistematiche». Tale affermazione non corrisponde alla realtà documentale oggi disponibile e, soprattutto, a materiale audiovisivo oggettivamente verificabile.

Non si è infatti in presenza di una modalità comunicativa comparsa occasionalmente nella sola puntata del 7 luglio 2026. ALTVELOX ha acquisito un filmato della trasmissione "Ring" riferito al 31 agosto 2021 nel quale viene mostrata agli spettatori una schermata espressamente intestata "SONDAGGIO A3News", contenente un quesito, l'indicazione delle telefonate ricevute e la rappresentazione grafica dei risultati in termini percentuali, con risposte "SI" e "NO". Si tratta dunque di un documento audiovisivo che attesta direttamente come, già nel 2021, nell'ambito della medesima realtà editoriale, la raccolta telefonica delle opinioni dei telespettatori venisse rappresentata utilizzando espressamente la denominazione "sondaggio".

Il filmato assume un rilievo ancora maggiore perché la schermata trasmessa nel 2021 reca al proprio interno un riferimento temporale di aggiornamento al 29 maggio 2018.

Tale circostanza dovrà essere verificata sull'originale e attraverso l'acquisizione degli archivi dell'emittente, ma costituisce un elemento oggettivo che impone di estendere l'accertamento anche agli anni precedenti, potendo indicare che il sistema di raccolta e rappresentazione dei risultati sotto la denominazione "sondaggio" fosse in uso già da epoca anteriore al 2021.

A ciò si aggiungono i precedenti già documentalmente individuati nel dicembre 2022, nel gennaio 2024, nell'ottobre 2024 e nel marzo 2026, nei quali la medesima denominazione viene nuovamente utilizzata per consultazioni rivolte ai telespettatori e accompagnata dalla divulgazione di risultati percentuali. Ne deriva una successione temporale incompatibile, sul piano fattuale, con la rappresentazione di una condotta meramente occasionale o priva di reiterazione.

La conclusione contenuta nel provvedimento del CORECOM, secondo cui non sarebbero ravvisabili «condotte reiterate o sistematiche», deve pertanto essere verificata dall'Autorità giudiziaria alla luce di documenti che dimostrano esattamente il contrario quanto alla reiterazione dell'utilizzo della denominazione "sondaggio": almeno nel 2021, poi nel 2022, nel 2024, nel 2026 e ancora nella puntata oggetto della segnalazione del 7 luglio 2026. La questione non riguarda più una supposizione dell'esponente, ma una circostanza documentata mediante contenuti audiovisivi e pubblicazioni riconducibili alla stessa emittente.

Particolarmente rilevante è che tali elementi erano suscettibili di verifica mediante una semplice ricognizione dell'archivio pubblico dell'emittente e del relativo canale YouTube. Non emerge dal provvedimento di archiviazione che il CORECOM abbia effettuato questa verifica storica prima di escludere formalmente l'esistenza di condotte reiterate o sistematiche. L'istruttoria descritta nell'atto risulta invece concentrata sulla singola puntata del 7 luglio 2026 e sulle puntate successive alla contestazione, nelle quali l'emittente aveva già sostituito la dicitura "sondaggio" con "la tua opinione".

La verifica delle trasmissioni successive alla correzione poteva dimostrare esclusivamente che, dopo la contestazione, l'emittente aveva modificato la propria comunicazione. Non poteva invece dimostrare l'assenza di una prassi precedente. Per accertare quest'ultimo fatto sarebbe stato necessario compiere l'operazione opposta: esaminare le trasmissioni antecedenti. Il materiale oggi acquisito dimostra che, effettuando tale verifica, erano rinvenibili precedenti risalenti a diversi anni prima.

ALTVELOX non chiede pertanto alla Procura di sindacare una semplice scelta amministrativa del CORECOM, ma di accertare come sia stata formata una specifica conclusione fattuale contenuta in un atto pubblico. Occorre stabilire se, prima di attestare l'assenza di condotte reiterate o sistematiche, sia stata effettivamente effettuata una ricerca sulle precedenti trasmissioni; quali contenuti siano stati esaminati; quali informazioni fossero nella disponibilità del responsabile del procedimento e dei

componenti del Comitato; e, qualora nessuna verifica retrospettiva sia stata svolta, sulla base di quali elementi sia stata formulata un'affermazione che risulta oggi smentita da materiale audiovisivo documentalmente acquisibile.

6. I PRECEDENTI DOCUMENTATI

Successivamente ALTVELOX ha acquisito e conservato ulteriori prove audiovisive relative a precedenti consultazioni trasmesse nell'ambito della medesima realtà editoriale. Allo stato risultano documentalmente individuati filmati riferiti alle date del 31 gennaio 2021, 1° febbraio 2022, 18 agosto 2022, 23 gennaio 2024, 4 giugno 2024, 4 febbraio 2025, 9 dicembre 2025 e 7 luglio 2026, nei quali ricorre la presentazione delle iniziative partecipative attraverso la denominazione "sondaggio" e la successiva rappresentazione dei risultati al pubblico.

La successione temporale dei documenti acquisiti assume un rilievo evidente. Non si è di fronte a un'espressione utilizzata occasionalmente dal conduttore nella sola puntata del 7 luglio 2026, ma a una modalità comunicativa rinvenibile in anni diversi e ripetuta nel tempo. Tale materiale si aggiunge alla schermata "S.T.A.R.S." riferita ai dati del 29 maggio 2018, nella quale compare addirittura la dicitura interna "GESTIONE SONDAGGIO 'A3News'", e rafforza la necessità di verificare l'effettiva estensione temporale della prassi.

ALTVELOX ritiene, sulla base della continuità dei filmati già individuati, che l'utilizzazione della denominazione "sondaggio" possa avere riguardato un numero di trasmissioni sensibilmente superiore rispetto a quelle sinora materialmente acquisite e, in particolare, una parte rilevante delle puntate nelle quali venivano proposte consultazioni ai telespettatori. Tale circostanza non viene tuttavia assunta come definitivamente provata sulla sola base degli esempi oggi disponibili, ma costituisce un preciso oggetto di accertamento, suscettibile di verifica mediante acquisizione integrale dell'archivio audiovisivo dell'emittente e del relativo canale YouTube.

Proprio il canale YouTube dell'emittente assume sotto questo profilo valore probatorio particolarmente rilevante, poiché consente di ricostruire in successione cronologica le precedenti puntate, le grafiche utilizzate, le formule impiegate dai conduttori e la frequenza con la quale le consultazioni venivano presentate come "sondaggi". Per tale ragione ALTVELOX ha formalmente richiesto la conservazione dei contenuti e ha diffidato dall'effettuare modifiche, cancellazioni o interventi idonei a rendere indisponibili i filmati rilevanti ai fini dell'accertamento.

Si chiede pertanto che la Guardia di Finanza acquisisca senza ritardo, direttamente dall'emittente e, ove necessario, dalla piattaforma YouTube, l'elenco completo dei contenuti pubblicati, i relativi URL e identificativi, le date di caricamento, eventuali

versioni modificate o rimosse, i metadati disponibili e le registrazioni delle puntate nelle quali siano state promosse consultazioni telefoniche o mediante altri strumenti di partecipazione. L'accertamento dovrà stabilire quante di tali consultazioni siano state effettivamente presentate come "sondaggi", per quanto tempo tale denominazione sia stata utilizzata e se essa costituisca una prassi editoriale stabile anziché un episodio isolato.

Alla luce dei filmati già acquisiti, l'affermazione secondo cui non sarebbero emerse condotte reiterate non può quindi essere valutata limitandosi alla sola puntata del 7 luglio 2026. La documentazione oggi disponibile mostra una ripetizione distribuita su più anni e impone una verifica dell'intero archivio, perché soltanto tale acquisizione consentirà di stabilire la reale frequenza della pratica e di verificare se quanto successivamente rappresentato negli atti amministrativi corrispondesse effettivamente alla realtà documentale disponibile.

Inserirei un passaggio autonomo subito dopo il blocco sulla reiterazione storica, perché questa precisazione non indebolisce la contestazione. Anzi, la rende più netta: la stessa avvertenza definisce quelle rilevazioni "sondaggi", pur precisando che non hanno valore statistico.

7. LA PRECISAZIONE SUL VALORE NON STATISTICO NON ELIMINA L'UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE "SONDAGGIO"

In alcune delle schermate relative alle consultazioni compare anche una precisazione, collocata in caratteri sensibilmente più piccoli rispetto al quesito, ai risultati e agli altri elementi principali della grafica, del seguente tenore:

«I sondaggi di Medianordest non hanno un valore statistico. Si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai telespettatori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.»

Tale avvertenza deve essere considerata nella sua interezza e non altera il nucleo della questione posta da ALTVELOX. Al contrario, il suo stesso contenuto conferma che l'emittente qualificava espressamente quelle consultazioni come "sondaggi", tanto da utilizzare la formula «I sondaggi di Medianordest», limitandosi poi a precisare che essi non avevano valore statistico e non erano basati su un campione scientificamente elaborato.

Si tratta di due profili distinti, che non possono essere sovrapposti. Una cosa è informare il telespettatore che la rilevazione non possiede valore scientifico o rappresentatività statistica; altra cosa è presentare al pubblico quella stessa rilevazione con la denominazione "sondaggio". La precisazione sul carattere non scientifico non

cancella quindi la denominazione utilizzata, né trasforma retroattivamente il “sondaggio” in una diversa categoria comunicativa. Tanto meno può rendere irrilevante il fatto che la stessa parola ricorra nelle grafiche, nelle presentazioni televisive, nei contenuti pubblicati online e, come documentato dalla schermata “S.T.A.R.S.”, persino nell’interfaccia tecnica destinata alla “GESTIONE SONDAGGIO A3News”.

Anche sotto il profilo percettivo, l’avvertenza non occupa nella grafica una posizione equivalente rispetto al quesito e ai risultati: è riportata con dimensioni sensibilmente inferiori e con una funzione evidentemente accessoria rispetto agli elementi destinati a catturare immediatamente l’attenzione del telespettatore. Questo dato non viene richiamato per sostenere che l’avvertenza fosse materialmente illeggibile, ma perché la comunicazione complessiva continuava a essere costruita attorno alla parola “sondaggio”, alle percentuali e alla rappresentazione quantitativa delle risposte.

La questione assume un rilievo ancora maggiore perché la stessa formulazione dell’avvertenza dimostra che la distinzione tra valore statistico e natura della consultazione era conosciuta dall’emittente. Proprio per questo non può essere sostenuto che l’utilizzo della parola “sondaggio” fosse un’espressione casuale, inconsapevole o limitata alla sola conduzione orale della puntata del 7 luglio 2026. La documentazione disponibile mostra invece una scelta terminologica ripetuta e strutturata nel tempo, accompagnata da una precisazione che ne escludeva il valore statistico senza tuttavia abbandonare la denominazione “sondaggio”.

Questo elemento assume particolare rilievo anche rispetto alla disciplina richiamata dallo stesso CORECOM e da AGCOM, poiché l’indicazione del carattere non scientifico e il divieto di qualificare come “sondaggio” una mera manifestazione spontanea di opinioni costituiscono profili distinti. L’eventuale presenza dell’avvertenza può quindi essere valutata rispetto all’obbligo di rendere noto il carattere non scientifico della rilevazione, ma non elimina autonomamente la diversa questione relativa all’utilizzazione della denominazione “sondaggio”.

Il dato documentale è, dunque, difficilmente equivocabile: l’emittente non si limitava a raccogliere opinioni spontanee precisandone il valore non statistico, ma qualificava espressamente tali rilevazioni come “sondaggi”, fino al punto di definirle nella stessa avvertenza “I sondaggi di Medianordest”. La precisazione non smentisce pertanto la contestazione di ALTVELOX; ne conferma, semmai, il presupposto fattuale fondamentale.

8. L’ISTANZA DI ACCESSO DEL 18 AGOSTO 2026

Il 18 agosto 2026 ALTVELOX presentava a CORECOM Veneto e ad AGCOM una formale istanza di accesso documentale, chiedendo di conoscere e ottenere gli atti formati o acquisiti a seguito della segnalazione dell'11 luglio 2026, comprese le interlocuzioni intervenute tra le due Autorità. Non si trattava di una richiesta esplorativa o generica, ma dell'accesso a documenti direttamente riferibili al procedimento originato dalla segnalazione dell'Associazione e necessari per ricostruire l'istruttoria effettivamente svolta.

Il 9 settembre 2026 il CORECOM Veneto, con atto sottoscritto dall'avv. [REDACTED] negava l'ostensione delle interlocuzioni con AGCOM richiamando gli artt. 23 e 24 della legge n. 241 del 1990 e l'art. 13 del regolamento AGCOM in materia di accesso. Il diniego veniva quindi formalmente opposto su un presupposto giuridico che, pochi giorni dopo, sarebbe stato radicalmente smentito dalla stessa Autorità nazionale coinvolta.

A seguito della contestazione formulata da ALTVELOX, il Presidente del CORECOM Veneto, dott. [REDACTED] con nota dell'11 settembre 2026, si rivolgeva infatti ad AGCOM chiedendo indicazioni sull'iter da seguire e riportando espressamente le questioni sollevate dall'Associazione, comprese quelle relative ai dati numerici della consultazione, all'indice del fascicolo e al riesame del precedente diniego.

La risposta di AGCOM del 17 settembre 2026, sottoscritta dal dott. [REDACTED] è particolarmente significativa perché non si limita a prospettare una diversa lettura della normativa, ma afferma in termini sostanzialmente opposti rispetto al CORECOM che non sussistevano specifiche ragioni per sottrarre il documento all'accesso e che lo stesso doveva considerarsi ostensibile in quanto parte integrante del fascicolo del procedimento cui ALTVELOX aveva partecipato quale soggetto segnalante.

La conseguenza è evidente: un documento inizialmente negato come non ostensibile veniva successivamente riconosciuto come accessibile dalla stessa AGCOM e quindi trasmesso dal CORECOM. La sequenza non può essere liquidata come un dettaglio procedurale irrilevante, perché riguarda l'esercizio di un diritto formalmente azionato dall'Associazione e la sottrazione temporanea alla conoscenza di un atto direttamente incidente sulla ricostruzione del procedimento.

ALTVELOX non assume automaticamente che il primo diniego integri una fattispecie penale, ma chiede che venga accertato in modo puntuale come esso sia stato formato, quali valutazioni lo abbiano preceduto, quali funzionari abbiano partecipato alla relativa decisione, quali informazioni fossero nella loro effettiva disponibilità e per quale ragione sia stata opposta una causa di non ostensibilità che AGCOM, pochi giorni dopo, ha escluso in maniera espressa. L'accertamento dovrà chiarire se si sia trattato di un mero errore interpretativo oppure se il diniego sia stato adottato in assenza di un'effettiva verifica dei presupposti giuridici richiamati, nonostante la natura

direttamente procedimentale del documento richiesto. Dovrà inoltre essere verificato se esistano note interne, pareri, assegnazioni, comunicazioni o indicazioni precedenti alla decisione del 9 settembre idonee a ricostruire il percorso seguito dall'amministrazione e l'effettivo livello di conoscenza dei soggetti coinvolti.

Il punto, anche in questo caso, non è formulare una responsabilità a priori, ma impedire che una decisione amministrativa prima utilizzata per negare l'accesso e poi sostanzialmente smentita dall'Autorità competente venga archiviata come semplice episodio privo di rilievo istruttorio. La Procura è chiamata a verificare se dietro quel diniego vi sia stato soltanto un errore, oppure qualcosa che meriti una valutazione diversa alla luce degli atti interni e delle condotte individualmente riferibili ai responsabili del procedimento.

9. IL MANCATO AUTONOMO RISCONTRO DI AGCOM E LA CONCRETA VANIFICAZIONE DELLE GARANZIE DI ACCESSO

L'istanza di accesso documentale del 18 agosto 2026 non era rivolta soltanto al CORECOM Veneto, ma direttamente anche all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e riguardava atti formati, ricevuti o comunque detenuti dalla stessa Autorità, tra i quali la nota del 6 agosto 2026. Non si trattava quindi di una richiesta indirizzata per conoscenza a un soggetto estraneo, ma dell'esercizio formale del diritto di accesso nei confronti dell'amministrazione che aveva formato almeno una parte della documentazione richiesta e che partecipava attivamente al procedimento.

La circostanza assume un significato particolare proprio considerando la natura e le funzioni di AGCOM. L'Autorità non è un interlocutore amministrativo occasionale, ma l'autorità indipendente cui l'ordinamento affida, nel settore dei media audiovisivi, funzioni di regolamentazione, vigilanza, controllo, attività ispettiva e sanzionatoria, comprendenti espressamente la tutela dei consumatori e degli utenti, l'informazione e la materia dei sondaggi. La stessa Direzione Servizi media e tutela dei diritti fondamentali, coinvolta nella presente vicenda, svolge attività preparatorie e istruttorie proprio in materia di sondaggi, tutela dei diritti e rapporti con le rappresentanze degli utenti.

AGCOM nasce quindi anche per garantire che il cittadino e l'utente non siano lasciati soli di fronte ai soggetti che operano nel sistema delle comunicazioni. La sua funzione non si esaurisce nella produzione di regolamenti o nell'interlocuzione interna con i CORECOM, ma comprende la vigilanza sul rispetto delle regole e la tutela concreta degli utenti quando essi sottopongono all'Autorità fatti rientranti nelle sue competenze. È la stessa AGCOM a dichiarare istituzionalmente di svolgere attività di regolamentazione, vigilanza, controllo, ispezione e sanzione a tutela degli utenti finali dei servizi di comunicazione e dei servizi media audiovisivi.

In questo quadro, il diritto di accesso assume una funzione essenziale. Non è una concessione dell'amministrazione e non è un favore accordato a chi abbia presentato una segnalazione. L'art. 22 della legge n. 241 del 1990 qualifica come diritto degli interessati quello di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, mentre l'art. 25 stabilisce che la richiesta deve essere rivolta proprio all'amministrazione che abbia formato il documento o lo detenga stabilmente; il rifiuto, il differimento o la limitazione devono essere motivati e, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la richiesta si intende respinta.

La stessa AGCOM si è dotata di un proprio regolamento organico sull'accesso documentale con la delibera n. 383/17/CONS. È precisamente per questo che la sequenza verificatasi nel caso concreto non può essere ridotta a una marginale disfunzione burocratica.

Alla data del 30 settembre 2026, trascorsi oltre quaranta giorni dall'istanza del 18 agosto, ALTVELOX non aveva ricevuto da AGCOM alcun autonomo provvedimento di accoglimento, diniego o differimento, né alcuna comunicazione recante le ragioni del mancato riscontro. E ciò nonostante l'Autorità, nello stesso arco temporale, fosse pienamente operativa sulla vicenda, dialogasse direttamente con il CORECOM Veneto e fosse quindi perfettamente a conoscenza del procedimento e della documentazione alla quale ALTVELOX aveva chiesto accesso.

La contraddizione diviene ancora più evidente il 17 settembre 2026. Interpellata dal CORECOM proprio sulla questione dell'accessibilità della precedente interlocuzione, AGCOM chiariva che non sussistevano specifiche ragioni per sottrarre il documento alla conoscenza dell'interessato e che la propria nota del 6 agosto doveva considerarsi parte del fascicolo e ostensibile. In altri termini, AGCOM era in grado di esaminare la questione dell'accesso, prendere posizione sulla natura del proprio documento e comunicarla al CORECOM, mentre il soggetto che aveva formalmente presentato l'istanza direttamente alla stessa Autorità continuava a non ricevere alcun provvedimento.

Non è un dettaglio procedurale. La tutela dell'utente risulta concretamente svuotata quando l'Autorità istituita anche per garantirla dialoga con un'altra amministrazione sulla ostensibilità dei propri atti ma non risponde direttamente al cittadino o all'associazione che quei medesimi atti ha formalmente richiesto.

Il danno istituzionale prodotto da una simile condotta non consiste soltanto nel ritardo materiale nell'ottenere un documento. L'accesso serve a consentire all'interessato di conoscere quali attività siano state realmente svolte, quali valutazioni abbiano preceduto una decisione, quali documenti siano stati utilizzati e se l'amministrazione abbia correttamente esercitato le proprie funzioni. Negare di fatto questa conoscenza significa impedire al cittadino di controllare l'attività dell'Autorità che dovrebbe tutelarlo e di

esercitare tempestivamente gli strumenti di contestazione e riesame previsti dall'ordinamento.

Nel caso concreto la situazione appare ancora più grave perché l'accesso riguardava proprio un procedimento nato da una segnalazione presentata da ALTVELOX nell'interesse degli utenti e concernente la correttezza dell'informazione diffusa da un'emittente televisiva. L'Associazione chiedeva di conoscere come gli organismi di vigilanza avessero affrontato la questione; non chiedeva documentazione estranea al procedimento né pretendeva di accedere a informazioni prive di collegamento con la propria segnalazione.

La stessa Autorità che istituzionalmente esercita poteri di vigilanza e tutela nel settore dei media e che può acquisire documentazione e notizie utili per lo svolgimento delle proprie funzioni non può, senza che ciò meriti almeno un accertamento, lasciare priva di un autonomo riscontro una richiesta documentale riguardante proprio l'esercizio di quelle funzioni.

Per questa ragione il presente esposto chiede alla Guardia di Finanza di ricostruire integralmente il percorso interno seguito dall'istanza del 18 agosto 2026: data e numero di protocollo AGCOM, ufficio ricevente, assegnazioni successive, dirigente e funzionario responsabili, eventuale apertura di un procedimento autonomo, attività istruttorie compiute, annotazioni interne, eventuali bozze di risposta, ragioni dell'omessa comunicazione all'istante e rapporti intercorsi nel frattempo con il CORECOM Veneto.

Non è sufficiente constatare oggi che il documento fosse infine ostensibile. Occorre accertare perché, pur essendo stato formalmente richiesto direttamente ad AGCOM e pur avendo la stessa Autorità successivamente riconosciuto la sua accessibilità, non sia stato adottato e comunicato nei termini un provvedimento nei confronti dell'istante.

Su questo specifico segmento della vicenda dovrà essere verificata anche l'eventuale rilevanza dell'art. 328, comma 2, c.p., individuando il soggetto cui fosse concretamente attribuito il dovere di provvedere e accertando tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Il richiamo non nasce dalla mera insoddisfazione per una risposta tardiva, ma da una sequenza documentalmente precisa: richiesta scritta, diretta competenza dell'Autorità, decorso del termine, assenza di un autonomo provvedimento e contemporanea attività della stessa AGCOM sulla medesima documentazione nei rapporti con il CORECOM.

Il dato che deve essere chiarito è quindi elementare: come sia possibile che l'Autorità istituzionalmente preposta alla vigilanza, alla trasparenza del sistema delle comunicazioni e alla tutela degli utenti abbia riconosciuto a un'altra amministrazione

che il proprio documento era accessibile, senza fornire nello stesso periodo alcuna risposta al soggetto che quella tutela aveva formalmente azionato.

Non si tratta di chiedere alla Guardia di Finanza di sindacare una scelta discrezionale dell'Autorità. Si chiede di accertare chi avesse il dovere di provvedere, cosa abbia concretamente fatto e perché una garanzia prevista dall'ordinamento sia rimasta, nel caso concreto, priva di attuazione proprio presso l'Autorità chiamata istituzionalmente a presidiare i diritti degli utenti.

10. LE SEGNALAZIONI COPYRIGHT, LA CHIUSURA DEL CANALE YOUTUBE DI ALTVELOX E LE SUCCESSIVE DIFFIDE

La vicenda assume un ulteriore rilievo nella fase immediatamente successiva alle contestazioni rivolte da ALTVELOX a Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., poiché proprio il materiale audiovisivo utilizzato dall'Associazione per documentare le trasmissioni e le consultazioni oggetto delle segnalazioni diveniva oggetto di specifiche iniziative in materia di copyright.

In data 8 settembre 2026 Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., con comunicazione PEC sottoscritta dall'ing. [REDACTED] contestava ad ALTVELOX l'utilizzazione di alcuni propri contenuti audiovisivi e affermava espressamente che la pretesa violazione era stata «già segnalata a YOUTUBE ai fini di un loro intervento diretto». Nella medesima comunicazione veniva intimata l'immediata rimozione dei filmati e venivano preannunciate iniziative cautelari e risarcitorie.

ALTVELOX riscontrava la comunicazione nella stessa giornata dell'8 settembre e, pur senza riconoscere la fondatezza delle contestazioni, comunicava di avere rimosso prudenzialmente i contenuti indicati, precisando che essi non risultavano più pubblicati sul proprio canale YouTube.

A distanza di appena sette giorni, il 15 settembre 2026, il canale YouTube denominato "ALTVELOX Associazione Tutela Utenti della Strada" veniva integralmente chiuso. La comunicazione mostrata dalla piattaforma indica espressamente quale causa della chiusura il fatto che il canale avesse ricevuto «3 o più avvertimenti sul copyright», precisando altresì che il suo eventuale ripristino sarebbe stato possibile soltanto mediante riduzione del numero degli avvertimenti al di sotto della soglia di tre, attraverso contro notifiche o ritiro delle richieste di rimozione da parte dei reclamanti.

La successione temporale è pertanto precisa e merita uno specifico accertamento: l'8 settembre Teleradio Diffusione Bassano dichiarava formalmente di avere già interessato YouTube affinché intervenisse sui contenuti pubblicati da ALTVELOX; il 15 settembre

il canale dell'Associazione risultava definitivamente chiuso dalla piattaforma proprio per il raggiungimento della soglia di almeno tre avvertimenti in materia di copyright.

Non viene affermato, in assenza dei dati detenuti dalla piattaforma, che tutte le contestazioni che determinarono la chiusura provenissero da Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. o da soggetti operanti per suo conto. Questa è precisamente una delle circostanze che il presente esposto chiede di accertare. La dichiarazione scritta della società circa l'avvenuta segnalazione a YouTube, unita alla successiva chiusura del canale per plurimi avvertimenti copyright, impone infatti di identificare i reclamanti, ricostruire cronologicamente le singole richieste di rimozione e verificare quali contenuti fossero stati interessati.

La chiusura del canale aveva inoltre un effetto che trascendeva i singoli video contestati: rendeva improvvisamente indisponibile al pubblico l'intero archivio audiovisivo di ALTVELOX presente sulla piattaforma, comprendente anche contenuti utilizzati dall'Associazione per documentare fatti già sottoposti a CORECOM Veneto e AGCOM e destinati ad essere successivamente prodotti agli organi investigativi.

Per tale ragione, dopo la chiusura del canale YouTube, ALTVELOX provvedeva a ripubblicare sul proprio sito istituzionale e sui propri canali social parte del materiale audiovisivo ritenuto rilevante, non allo scopo di eludere le contestazioni ricevute, ma affinché tali contenuti non scomparissero dalla pubblica conoscibilità, potessero continuare a documentare i fatti rappresentati nelle segnalazioni e fossero preservati in vista della loro produzione agli organi di polizia giudiziaria e all'Autorità giudiziaria.

Non si utilizza volutamente l'espressione "rendere di dominio pubblico", che possiede un significato tecnico proprio in materia di diritto d'autore. La finalità perseguita era quella di mantenere i contenuti pubblicamente accessibili e, soprattutto, di conservarne la disponibilità documentale dopo la soppressione dell'intero archivio YouTube dell'Associazione.

È in questo contesto che interviene un ulteriore fatto. In data 23 settembre 2026 l'avv. [REDACTED] [REDACTED] dichiarando di agire nell'interesse di Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., contestava nuovamente la presenza sul sito internet di ALTVELOX di un filmato tratto da una puntata della trasmissione "Ring", qualificandone l'utilizzazione come lesiva dei diritti della propria assistita, intimandone la rimozione entro il giorno successivo e preannunciando iniziative giudiziarie e richieste risarcitorie.

ALTVELOX rispondeva formalmente lo stesso 23 settembre precisando che quel filmato costituiva parte integrante del materiale documentale acquisito nell'ambito degli accertamenti sulla vicenda e che sarebbe stato conservato nella sua integrità proprio perché destinato alla produzione nell'esposto denuncia e alla successiva valutazione dell'Autorità giudiziaria.

La sequenza complessiva assume quindi una precisa rilevanza investigativa: Teleradio comunica di avere già attivato YouTube contro i contenuti di ALTVELOX; pochi giorni dopo il canale viene chiuso per almeno tre avvertimenti copyright; ALTVELOX, perso l'intero archivio pubblico presente sulla piattaforma, ripubblica sul proprio sito e sui propri canali social il materiale ritenuto necessario per documentare la vicenda; Teleradio, tramite il proprio legale, interviene nuovamente chiedendo la rimozione anche di uno dei filmati così ripubblicati.

Tale concatenazione non viene rappresentata come prova automatica di una condotta penalmente illecita, ma non può neppure essere frammentata in episodi artificialmente separati. Deve essere ricostruita nella sua interezza, soprattutto perché le iniziative in materia di copyright hanno interessato materiale direttamente collegato ai fatti oggetto dell'esposto e alla documentazione delle consultazioni televisive presentate come "sondaggi".

Si chiede pertanto alla Guardia di Finanza di acquisire, anche presso YouTube ove necessario, la cronologia completa degli avvertimenti copyright applicati al canale "ALTVELOX Associazione Tutela Utenti della Strada", le singole richieste di rimozione, l'identità dichiarata dei reclamanti, gli eventuali soggetti per conto dei quali essi abbiano agito, i video interessati, le date e gli orari delle richieste, le dichiarazioni formulate circa la titolarità dei diritti e ogni comunicazione intercorsa con la piattaforma.

Dovrà essere accertato, in particolare, quante delle contestazioni che determinarono il raggiungimento della soglia dei tre avvertimenti provenissero direttamente o indirettamente da Teleradio Diffusione Bassano S.r.l.; se siano state presentate ulteriori segnalazioni dopo la PEC dell'8 settembre 2026; quali specifici filmati ne fossero oggetto; e se tali contenuti coincidessero con quelli utilizzati da ALTVELOX per documentare le trasmissioni e i fatti già sottoposti agli organismi di vigilanza.

Dovrà inoltre essere verificato quale conoscenza avessero i soggetti reclamanti della funzione documentale assunta da tali filmati nell'ambito delle contestazioni già formalmente formulate da ALTVELOX e, successivamente, della loro espressa destinazione alla produzione agli organi investigativi e all'Autorità giudiziaria.

Soltanto l'acquisizione dei dati originali detenuti dalla piattaforma consentirà di stabilire se la chiusura del canale sia derivata da rivendicazioni provenienti da più titolari indipendenti oppure se un numero determinante di esse sia riconducibile alla medesima società o a soggetti operanti nel suo interesse. È un accertamento necessario, non accessorio, perché consente di ricostruire con precisione chi abbia determinato gli avvertimenti che hanno portato alla soppressione dell'intero canale e quali contenuti si sia cercato di ottenere fossero rimossi dalla pubblica accessibilità.

11. RICHIESTE INVESTIGATIVE E ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA' DEI DATI E DELLE ATTESTAZIONI

Le verifiche richieste con il presente esposto denuncia non riguardano soltanto le omissioni, i mancati riscontri e la gestione delle istanze di accesso. L'accertamento deve investire anzitutto il nucleo originario della vicenda, vale a dire la veridicità dei dati quantitativi rappresentati al pubblico da Antenna Tre Veneto, la loro effettiva esistenza, il procedimento attraverso il quale furono formati e la corrispondenza tra quanto realmente registrato dai sistemi dell'emittente e quanto successivamente comunicato ai telespettatori.

Si chiede pertanto ai reparti della Guardia di Finanza destinatari dell'esposto, ciascuno per quanto di competenza e con il necessario coordinamento, di acquisire presso Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Antenna Tre Veneto e le strutture tecniche del gruppo Medianordest la registrazione audiovisiva originale e integrale della puntata di "Ring" del 7 luglio 2026, preservandone metadati e caratteristiche originarie, nonché le registrazioni delle puntate successive del 14, 20, 21, 27 e 28 luglio 2026 richiamate negli atti amministrativi.

Dovranno essere acquisiti tutti i dati originari della consultazione del 7 luglio 2026, compresi log delle chiamate e degli SMS, estrazioni dei sistemi informatici, database, prospetti di conteggio, tabelle, report generati dai software utilizzati, configurazioni dei sistemi, eventuali registrazioni temporali, dati relativi a duplicazioni, esclusioni o annullamenti e qualsiasi ulteriore elemento che consenta di ricostruire matematicamente come si sia pervenuti alle percentuali del 57,7 per cento e del 42,3 per cento diffuse al pubblico.

L'accertamento dovrà stabilire con precisione quante telefonate e quanti messaggi siano stati effettivamente ricevuti in relazione allo specifico quesito, quanti siano stati considerati voti validi, quanti abbiano espresso risposta favorevole o contraria e se tali valori assoluti consentano realmente di ottenere le percentuali comunicate durante la trasmissione. Dovrà inoltre essere verificato a quale dato concreto corrispondesse l'affermazione resa dal conduttore circa l'arrivo di «migliaia di telefonate», distinguendo i voti relativi alla consultazione dalle eventuali altre telefonate o «storie» ricevute dalla redazione.

Questo accertamento assume rilievo essenziale perché, qualora i dati originali non esistessero, non fossero ricostruibili oppure risultassero incompatibili con le percentuali e con il numero di partecipazioni rappresentato al pubblico, non ci si troverebbe più davanti a una semplice questione terminologica sulla differenza tra sondaggio e manifestazione di opinione. Dovrebbe invece essere ricostruito chi abbia formato quei

numeri, chi li abbia conosciuti, chi ne abbia disposto la diffusione e se la rappresentazione di dati quantitativi non corrispondenti alla realtà sia stata consapevole.

Si chiede pertanto di identificare e sentire il personale tecnico, redazionale e dirigenziale che abbia ricevuto, registrato, elaborato, conteggiato o validato i dati, chi abbia predisposto le grafiche, chi abbia comunicato i risultati al conduttore [REDACTED] e chi abbia autorizzato la loro messa in onda. Per ciascun soggetto dovrà essere chiarito quali dati avesse materialmente a disposizione e se fosse consapevole della loro effettiva consistenza.

Qualora dagli accertamenti emerga che le percentuali, il numero delle partecipazioni o altri elementi quantitativi siano stati deliberatamente formati o rappresentati in modo non corrispondente ai dati effettivamente acquisiti, si chiede che venga verificata la rilevanza penale delle singole condotte secondo le fattispecie concretamente applicabili, senza limitare l'accertamento alle violazioni amministrative e regolamentari in materia di sondaggi. La mera falsità di una notizia non costituisce infatti, isolatamente considerata, una fattispecie penale generale; eventuali reati dipendono dalle modalità della condotta, dalla consapevolezza dei soggetti coinvolti, dalla finalità perseguita e dagli ulteriori elementi richiesti dalle singole norme. Anche l'art. 656 c.p., relativo alla diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, richiede specifici presupposti ulteriori e non può essere richiamato automaticamente per qualsiasi informazione inesatta diffusa da un mezzo televisivo.

L'indagine dovrà inoltre estendersi alle precedenti consultazioni televisive presentate al pubblico come «sondaggi». Si chiede di acquisire le relative registrazioni, grafiche, risultati e, ove ancora esistenti, i corrispondenti dati tecnici, con particolare riferimento ai contenuti già individuati nel 2021, nel dicembre 2022, nel gennaio e nell'ottobre 2024 e nel marzo 2026. Dovrà essere verificato se la medesima procedura di raccolta e rappresentazione dei risultati sia stata utilizzata stabilmente nel tempo e se, anche in quelle occasioni, le percentuali comunicate trovassero effettivo riscontro nei dati originari.

Un secondo e autonomo nucleo investigativo riguarda la veridicità delle circostanze attestate negli atti formati dal CORECOM Veneto.

Si chiede di acquisire l'intero fascicolo istruttorio relativo alla segnalazione ALTVELOX dell'11 luglio 2026, comprese annotazioni interne, assegnazioni, appunti, pareri, comunicazioni, ricerche effettuate, registrazioni acquisite, corrispondenza con l'emittente e con AGCOM, nonché i verbali integrali delle sedute del 3 e del 30 settembre 2026, con indicazione delle presenze, degli interventi e delle votazioni.

Particolare approfondimento dovrà riguardare l'affermazione contenuta nel provvedimento di archiviazione secondo cui non sarebbero state ravvisabili «condotte

reiterate o sistematiche». Tale affermazione deve essere confrontata con la documentazione audiovisiva e pubblicamente verificabile che dimostra l'utilizzo della denominazione «sondaggio» in più anni precedenti alla puntata del 7 luglio 2026. Il provvedimento del CORECOM, invece, descrive verifiche sulle puntate successive alla correzione adottata dall'emittente e conclude per l'assenza di reiterazione.

Dovrà quindi essere accertato se, prima di formulare quella conclusione, il responsabile del procedimento e i componenti del Comitato abbiano realmente verificato le trasmissioni precedenti, il sito dell'emittente, il relativo archivio audiovisivo e il canale YouTube; quali risultati abbiano ottenuto; quali documenti fossero nella loro disponibilità e sulla base di quali elementi sia stato affermato che non esistevano condotte reiterate o sistematiche.

Qualora risulti che tale verifica non sia mai stata effettuata, oppure che fossero già conosciuti elementi incompatibili con quanto successivamente attestato nell'atto, dovrà essere accertata la posizione individuale dei soggetti che abbiano materialmente formato, predisposto, verificato, approvato e sottoscritto il provvedimento.

In particolare, si chiede di verificare se negli atti pubblici formati nell'ambito del procedimento siano state consapevolmente attestate circostanze di fatto non corrispondenti alla realtà documentale e se tali eventuali attestazioni, per natura, funzione dell'atto e qualità dei soggetti che le hanno rese, possano assumere rilievo ai sensi dell'art. 479 c.p. o di ogni altra fattispecie in materia di falsità eventualmente ravvisabile. Il punto dovrà essere distinto dalle semplici valutazioni giuridiche o discrezionali, che non diventano penalmente false soltanto perché contestabili: ciò che deve essere verificato è l'eventuale attestazione consapevole di fatti oggettivamente non veri all'interno di atti destinati a documentare l'attività istruttoria e i suoi risultati.

Dovranno pertanto essere identificati tutti i soggetti che abbiano concorso alla formazione del provvedimento di archiviazione, chiarendo chi abbia redatto materialmente il testo, chi abbia fornito gli elementi istruttori utilizzati, chi abbia verificato il contenuto dell'affermazione relativa all'assenza di reiterazione e quali informazioni fossero state sottoposte ai componenti del Comitato prima della votazione palese e unanime del 3 settembre 2026.

Analoga verifica dovrà essere compiuta sugli ulteriori atti formati successivamente dal CORECOM, confrontando le dichiarazioni in essi contenute con le registrazioni audiovisive, con le risultanze effettive dell'istruttoria e con la documentazione acquisita presso Antenna Tre e AGCOM, allo scopo di stabilire se le eventuali difformità siano riconducibili a mere valutazioni, errori o incompletezze oppure ad attestazioni consapevolmente non corrispondenti ai fatti conosciuti.

Un terzo nucleo riguarda la gestione delle richieste documentali. Presso AGCOM dovranno essere acquisiti il fascicolo relativo alla segnalazione ALTVELOX, le assegnazioni interne, i protocolli e gli atti riferibili alle comunicazioni del 21 luglio, 6 agosto, 11 settembre e 17 settembre 2026, nonché l'intero procedimento relativo all'istanza di accesso del 18 agosto 2026. Dovranno essere identificati il responsabile della trattazione e i funzionari cui la richiesta sia stata assegnata, così da verificare anche l'eventuale sussistenza dei presupposti dell'art. 328, comma 2, c.p. con riferimento alla mancata adozione o comunicazione del provvedimento richiesto.

Particolare attenzione dovrà infine essere riservata alla conservazione della prova digitale. Si chiede di accertare se registrazioni, database, log, messaggi, report e dati delle consultazioni siano ancora disponibili, quando siano stati creati, modificati, esportati o cancellati, chi abbia avuto accesso ai relativi sistemi e se siano intervenute modificazioni o cancellazioni successivamente alle prime richieste di accesso e conservazione formulate da ALTVELOX.

L'oggetto dell'esposto non può quindi essere circoscritto al mancato riscontro di singole istanze. Le verifiche devono stabilire, in primo luogo, se i numeri rappresentati dalla trasmissione televisiva corrispondessero ai dati realmente raccolti; in secondo luogo, se gli atti amministrativi successivamente formati descrivessero fedelmente le verifiche compiute e la realtà documentale esistente; e, infine, se eventuali difformità siano state frutto di errore oppure di condotte consapevoli penalmente rilevanti. È su questi tre piani, distinti ma strettamente collegati, che devono essere ricostruite le responsabilità individuali.

La formulazione è più dura ma anche più solida: non predetermina un reato che magari non regge, però mette la Guardia di Finanza nella condizione di verificare esattamente se i dati televisivi fossero veri, se qualcuno li abbia eventualmente inventati o alterati e se negli atti CORECOM siano stati attestati consapevolmente fatti contrari alla documentazione disponibile. Per l'art. 479 c.p. è proprio questo secondo passaggio, fatto oggettivo attestato in atto pubblico più consapevolezza della falsità, a essere decisivo; una valutazione amministrativa semplicemente discutibile non basta.

Tutto ciò premesso e documentato, il sottoscritto espone formalmente i fatti sopra descritti alla Guardia di Finanza affinché vengano svolti gli accertamenti necessari per verificarne integralmente la consistenza, acquisire la documentazione non resa disponibile all'esponente, preservare i dati e i contenuti audiovisivi rilevanti, identificare tutti i soggetti che abbiano personalmente partecipato alle condotte descritte e accertare se nei fatti rappresentati siano ravvisabili fattispecie penalmente rilevanti perseguibili d'ufficio.

Si chiede in particolare che l'accertamento non venga limitato alla sola trasmissione del 7 luglio 2026, ma venga esteso alla precedente utilizzazione della denominazione

“sondaggio”, documentalmente riscontrabile almeno dal 2021 e negli anni successivi, alla formazione dei risultati percentuali comunicati al pubblico, agli atti e alle verifiche effettivamente compiute dal CORECOM Veneto, alla documentazione detenuta da AGCOM e alla sequenza dei dinieghi, delle successive rettifiche e dei mancati riscontri descritti nel presente esposto.

L'esponente rimette all'Autorità giudiziaria la qualificazione giuridica definitiva dei fatti, senza rinunciare alle specifiche ipotesi di reato indicate nel presente atto laddove ne risultino integrati gli elementi oggettivi e soggettivi, e chiede che siano valutate altresì tutte le ulteriori fattispecie eventualmente emergenti dalle indagini.

ALLEGATI ESSENZIALI

1. Segnalazione ALTVELOX dell'11 luglio 2026 relativa alla trasmissione “Ring” del 7 luglio 2026, contenente le originarie richieste di verifica della natura della consultazione, del numero delle partecipazioni e della formazione delle percentuali diffuse.
2. Trascrizione della registrazione audiovisiva e trascrizione della puntata “Ring” del 7 luglio 2026, nella parte in cui il conduttore [REDACTED] presenta «il nostro sondaggio», riferisce dell'arrivo di «migliaia di telefonate» e comunica i risultati del 57,7 per cento e del 42,3 per cento.
3. Nota CORECOM Veneto del 21 luglio 2026 ad AGCOM, prot. n. 0014222, nella quale il CORECOM rileva che la consultazione, nonostante la qualificazione come “sondaggio”, appare in realtà una manifestazione di opinione e prospetta l'applicazione dell'art. 2, comma 2, del Regolamento AGCOM.
4. Risposta di Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., sottoscritta [REDACTED] [REDACTED], con relativi allegati, nella quale la società riconosce la natura di manifestazione di opinione, riferisce della modifica intervenuta il 14 luglio da “sondaggio” a “la tua opinione” e, pur riportando le richieste quantitative di ALTVELOX, non fornisce i dati originari richiesti.
5. Nota AGCOM del 6 agosto 2026, sottoscritta dal [REDACTED], contenente l'interpretazione dell'art. 2, comma 2, del Regolamento, il possibile carattere fuorviante della denominazione “sondaggio” e la precisazione che la successiva correzione non modifica la rappresentazione già fornita il 7 luglio 2026.
6. Istanza di accesso e sollecito ALTVELOX del 18 agosto 2026, indirizzata sia a CORECOM Veneto sia ad AGCOM, rilevante anche ai fini della verifica delle successive omissioni e dell'eventuale applicazione dell'art. 328, comma 2, c.p.
7. Provvedimento CORECOM Veneto di archiviazione deliberato il 3 settembre 2026, sottoscritto dall'[REDACTED] con particolare riferimento

all'affermazione secondo cui non sarebbero emerse condotte «reiterate o sistematiche» e alla decisione unanime di archiviazione.

8. Diniego CORECOM Veneto del 9 settembre 2026 all'accesso alle interlocuzioni con AGCOM, sottoscritto dall'████████████████████
9. Nota del Presidente CORECOM Veneto ████████████████████ del 11 settembre 2026 ad AGCOM, contenente le questioni poste da ALTVELOX sulla base numerica, sull'accesso e sul riesame del precedente diniego.
10. Nota AGCOM del 17 settembre 2026, sottoscritta dal dott. ████████████████████ con la quale viene riconosciuta l'ostensibilità della documentazione precedentemente sottratta all'accesso dal CORECOM.
11. Fotogrammi attestanti la precedente utilizzazione della denominazione "sondaggio", unitamente a un breve fascicolo contenente i precedenti analoghi documentalmente individuati nel 2022, 2024 e 2026.
12. Fotogramma estratto dal filmato promozionale di "Ring" del 31 agosto 2021, raffigurante la schermata del sistema "S.T.A.R.S. – GESTIONE SONDAGGIO 'A3News'", con dati aggiornati al 29 maggio 2018, numero complessivo delle chiamate, valori assoluti delle risposte e relative percentuali.
13. PEC di Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. dell'8 settembre 2026, sottoscritta dall'ing. ████████████████████ nella quale la società dichiara di avere già segnalato i contenuti di ALTVELOX a YouTube.
14. Screenshot YouTube del 15 settembre 2026 attestante la chiusura del canale "ALTVELOX Associazione Tutela Utenti della Strada" per «3 o più avvertimenti sul copyright».
15. Diffida dell'avv. ████████████████████ del 23 settembre 2026.
16. Riscontro ALTVELOX, nel quale viene precisato che i filmati contestati costituiscono materiale documentale destinato alla produzione all'Autorità giudiziaria.
17. Riscontro CORECOM Veneto del 30 settembre 2026, quale atto conclusivo della fase amministrativa e conferma del mancato riesame sostanziale delle questioni poste da ALTVELOX.
18. Copia del documento di identità di Sottile Cervini Gianantonio.
19. Copia dello statuto ALTVELOX con registrazione Agenzia delle Entrate.

Roma, 1 ottobre 2026

in proprio e quale Pres
Associazione Naz

ottilio Cervini
ALTVELOX
ti della Strada